

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

MERCATI DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TERMINAZIONE NELLA RETE TELEFONICA PUBBLICA FISSA (MERCATI NN. 2 E 3 DELLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N. 2007/879/CE): IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEI MERCATI, VALUTAZIONE DI SUSSISTENZA DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO PER LE IMPRESE IVI OPERANTI ED INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTUALI OBBLIGHI REGOLAMENTARI

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione del Consiglio del _____;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 - supplemento ordinario n. 154;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - Suppl. Ordinario n.136;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE ("direttiva accesso"), 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), 2002/21/CE ("direttiva quadro"), 2002/22/CE ("direttiva servizio universale") pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L.108;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il "Codice");

VISTA la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la "precedente Raccomandazione");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva

2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la "Raccomandazione");

VISTE le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002 (le "Linee Direttici");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 23 luglio 2003, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 190 del 30 luglio 2003;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTO l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 417/06/CONS recante "Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2006, n. 208;

VISTA la delibera n. 107/07/CIR, recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per il 2007 e ai servizi di accesso disaggregato (mercato 11) per il 2006 ed il 2007”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 agosto 2007, n. 195;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS, recante “Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 giugno 2007, n. 146;

VISTA la delibera n. 26/08/CIR, recante “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 luglio 2008, n. 172, Supplemento ordinario n. 181;

VISTA la delibera n. 27/08/CIR, recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per l’anno 2008” pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 giugno 2008, n. 149, Supplemento ordinario n. 154;

VISTA la delibera n. 407/08/CONS del 17 luglio 2008, concernente il “Procedimento volto al completamento dell’elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione di rete fissa”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 agosto 2008, n. 190, Supplemento ordinario n. 194;

VISTA la delibera n. 251/08/CONS, recante “Modifiche all’articolo 40 della delibera n. 417/06/CONS, a seguito dell’applicazione del modello volto alla determinazione dei costi di terminazione per un operatore alternativo efficiente”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 giugno 2008, n. 129;

VISTA la delibera n. 41/09/CIR, recante “Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 settembre 2009, n. 203, Supplemento ordinario n. 161;

VISTA la delibera n. 42/09/CIR, recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2009 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 settembre 2009, n. 203, Supplemento ordinario n. 161;

VISTA la delibera n. 598/09/CONS, recante “Consultazione pubblica concernente l’identificazione ed analisi del mercato della fornitura all’ingrosso di segmenti terminali di linee affittate (mercato n. 6 della raccomandazione n. 2007/879/CE) e del mercato della fornitura all’ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercato

n. 14 della raccomandazione n. 2003/311/CE)”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2009, n. 258;

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 7 maggio 2009 sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE (2009/396/CE), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 124 del 20 maggio 2009;

VISTA la delibera n. 324/08/CONS, recante l’avvio del procedimento “Analisi dei mercati della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa e della terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa (mercati nn. 2 e 3 della raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE)”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 luglio 2008, n. 172;

VISTA la delibera n. 325/08/CONS, recante l’avvio del procedimento “Analisi del mercato del transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE)”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 luglio 2008, n. 172;

VISTA la delibera n. 328/09/CONS recante “Proroga dei termini dei procedimenti istruttori avviati con delibere n. 324/08/CONS e 325/08/CONS”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 luglio 2009, n. 166;

CONSIDERATA la seguente analisi di mercato:

SOMMARIO

1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE.....	15
1.1. Il quadro di riferimento normativo.....	15
1.2. Il quadro di riferimento regolamentare.....	17
2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE.....	20
2.1. Introduzione.....	20
2.2. Il mercato dei servizi di raccolta ed il mercato dei servizi di terminazione nella definizione della Commissione.....	21
2.3. Descrizione tecnica dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa	24
2.3.1 Individuazione degli elementi di rete costitutivi dei servizi di raccolta, transito e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.....	24
2.3.2. Modalità di fornitura dei servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.....	29
2.4. Soggetti attivi dal lato della domanda e dell'offerta.....	29
2.5. Definizione dei mercati al dettaglio.....	30
2.6. Definizione del mercato all'ingrosso.....	32
2.6.1. Il mercato del prodotto/servizio all'ingrosso.....	32
2.6.2. Conclusioni sulla definizione del mercato del prodotto/servizio all'ingrosso.....	37
2.6.3. Il mercato geografico all'ingrosso.....	37
2.6.4. Conclusioni in merito al mercato geografico all'ingrosso.....	40
3. DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO.....	41
3.1. Introduzione.....	41
3.2. Struttura e dinamica del mercato della raccolta delle chiamate.....	42
3.3. Descrizione degli indicatori utilizzati.....	44
3.3.1. Livello e andamento delle quote di mercato.....	44
3.3.2. Controllo di infrastrutture difficili da duplicare.....	45
3.3.3. Economie di scala, densità e diversificazione.....	46
3.3.4. Contropotere da parte degli acquirenti.....	46
3.3.5. Integrazione verticale.....	47
3.3.6. Conclusioni sulla determinazione del significativo potere di mercato.....	47
3.4. Struttura e dinamica del mercato della terminazione delle chiamate.....	48
3.5. Descrizione degli indicatori utilizzati.....	49
3.5.1. Contropotere di mercato da parte degli acquirenti.....	49
3.5.2. Conclusioni sulla determinazione del significativo potere di mercato.....	51

4. IMPOSIZIONE, MANTENIMENTO, MODIFICA E REVOCA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI.....	52
4.1. Principi e riferimenti normativi per la definizione di obblighi regolamentari nei mercati rilevanti	52
4.2. Valutazione delle problematiche competitive nei mercati rilevanti dei servizi di raccolta e terminazione delle chiamate telefoniche.	55
4.2.1 Mercato dei servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa	55
4.2.2 Mercato dei servizi di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa	57
4.3. Proposta di regolamentazione in capo all'operatore Telecom Italia nei mercati rilevanti dei servizi di raccolta e terminazione delle chiamate telefoniche.....	59
4.3.1 Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete.....	59
4.3.2 Obbligo di trasparenza.....	60
4.3.3 Obbligo di non discriminazione	61
4.3.4 Obbligo di separazione contabile.....	62
4.3.5 Obblighi in materia di controllo dei prezzi	63
4.3.6 Obblighi in materia di contabilità dei costi.....	65
4.4. Proposta di regolamentazione in capo agli operatori alternativi nei mercati rilevanti dei servizi di terminazione delle chiamate telefoniche.	66
4.4.1 Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete.....	66
4.4.2 Obbligo di trasparenza.....	67
4.4.3 Obbligo di non discriminazione.....	67
4.4.4 Obblighi in materia di controllo dei prezzi	67

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1 - Relazioni orizzontali e verticali tra i mercati dei servizi telefonici pubblici forniti in postazione fissa	21
Figura 2. Struttura delle componenti di servizio telefonico secondo la precedente definizione	25
Figura 3. Struttura dell'architettura BBN di Telecom Italia	26
Figura 4 – Dinamica del traffico raccolto/terminato sulla rete di Telecom Italia	28

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 – Interconnessione dei principali operatori alternativi con la rete di Telecom Italia a livello SGU	27
Tabella 2 – Mercato della raccolta: volumi di traffico venduto e complessivi.	43
Tabella 3 – Mercato della raccolta: quote di mercato in volumi di traffico raccolto	44
Tabella 4 – Mercato della raccolta: quote di mercato in volumi di traffico raccolto esclusa l'autoproduzione.	45
Tabella 5 – Mercato della terminazione: volumi di traffico terminato sulle reti fisse e ricavi.....	48

1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

1.1. Il quadro di riferimento normativo

1. Il quadro di riferimento normativo della presente analisi è costituito principalmente dalle seguenti direttive entrate in vigore il 24 aprile 2002 (c.d. quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica):

- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. “direttiva quadro”¹;
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. “direttiva autorizzazioni”²;
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d. “direttiva accesso”³;
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (2002/22/CE), c.d. “direttiva servizio universale”⁴;
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), c.d. “direttiva protezione dati”⁵.

2. Inoltre, particolare rilievo rivestono:

- la Raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 17 dicembre 2007⁶ (“la Raccomandazione”);

¹ In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33.

² In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21.

³ In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7.

⁴ In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51.

⁵ In GUCE L 201 del 31 luglio 2002, pag. 37.

⁶ In GUCE L 344 del 28 dicembre 2007, pag. 65.

- le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 20027 (le "Linee direttrici");
- la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 23 luglio 20038 (la "Raccomandazione sull'art. 7").

3. Il quadro normativo sopra delineato e, in particolare, la direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e la direttiva servizio universale sono state recepite in Italia dal d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche"⁹ (di seguito, anche il "Codice").

4. La Raccomandazione, che sostituisce la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* (la "precedente Raccomandazione")¹⁰, ha ad oggetto i sette mercati rilevanti dei prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche sono tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione *ex ante*. L'art. 15, comma 3 e l'art. 7, comma 4, della direttiva quadro prevedono che uno Stato membro, ove ricorrano particolari circostanze, possa identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepite dall'art. 18 e dall'art. 12, comma 4, del Codice.

5. Le Linee direttrici della Commissione illustrano i criteri cui le Autorità nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorità) devono fare riferimento nell'ambito delle analisi dei mercati di cui agli artt. 14, 15 e 16 della direttiva quadro, recepiti rispettivamente dagli art. 17, 18 e 19 del Codice.

6. Il percorso che il quadro normativo comunitario delinea per l'analisi sulla concorrenzialità dei mercati richiede che le ANR procedano dapprima alla definizione del mercato, sia con riferimento ai mercati identificati dalla Commissione come suscettibili di regolamentazione *ex ante* (indicati nell'Allegato della Raccomandazione") sia con riferimento ad eventuali ulteriori mercati non inclusi in tale lista.

⁷ In GUCE C 165 dell'11 luglio 2002, pag. 6.

⁸ In GUCE L 190 del 30 luglio 2003, pag. 13.

⁹ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore il 16 settembre 2003.

¹⁰ In GUCE L 114 dell'8 maggio 2003, pag. 45. Tale Raccomandazione individuava diciotto mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* che sono stati oggetto del primo ciclo di analisi condotte dall'Autorità.

7. Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico, le ANR procedono alla verifica dell'eventuale sussistenza, sul mercato individuato, di imprese che detengano, individualmente o congiuntamente, un significativo potere di mercato. All'esito della suddetta analisi le ANR introducono, rimuovono o modificano obblighi regolamentari. La definizione dei mercati rilevanti e l'analisi degli stessi devono essere condotte dalle ANR conformemente ai principi del diritto della concorrenza, tenendo nel massimo conto la Raccomandazione e le Linee direttrici. Tuttavia, dal momento che cambia l'orizzonte temporale di riferimento, non si può escludere che, in taluni casi, i mercati definiti ai fini della regolamentazione settoriale possano non coincidere con i mercati definiti ai fini del diritto della concorrenza. Infatti, nel caso della regolamentazione, la definizione dei mercati è sempre svolta in chiave previsionale, in quanto le ANR devono tenere conto, oltre che delle condizioni di mercato esistenti, anche della prevedibile evoluzione futura.

1.2. Il quadro di riferimento regolamentare

8. L'Autorità ha portato a termine la prima analisi dei mercati dei servizi di raccolta¹¹ delle chiamate sulla rete telefonica pubblica in postazione fissa (c.d. mercato n. 2 della Raccomandazione) e di terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa (c.d. mercato n. 3 della Raccomandazione) con la delibera n. 417/06/CONS¹².

Servizi di raccolta

9. L'Autorità, nella delibera n. 417/06/CONS ha definito il mercato 2 (mercato 8 della precedente Raccomandazione) come *“il mercato dei servizi di raccolta delle chiamate vocali nella rete telefonica pubblica in postazione fissa da linee private e da postazioni telefoniche pubbliche”* ed ha stabilito che il mercato ha dimensione geografica nazionale.

10. L'Autorità ha concluso che nel mercato non si riscontrano condizioni di concorrenza effettiva ed ha, pertanto, identificato Telecom Italia quale operatore detentore di significativo potere di mercato. Ai sensi dell'articolo 45 del Codice, l'Autorità ha imposto a Telecom Italia i seguenti obblighi: *i)* obbligo di trasparenza; *ii)* obbligo di non discriminazione; *iii)* obbligo di separazione contabile, *iv)* obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete; *v)* obbligo di controllo dei prezzi e *vi)* obbligo di contabilità dei costi. In aggiunta l'Autorità, ai sensi della legge n. 481 del 14 novembre 1995, ha imposto a Telecom Italia l'obbligo di separazione amministrativa.

¹¹ Nel presente documento i termini “raccolta” ed “originazione” vengono utilizzati come sinonimi.

¹² Nella stessa delibera l'Autorità ha svolto anche l'analisi del mercato del transito (c.d. mercato n. 10 della precedente Raccomandazione).

Servizi di terminazione

11. L'Autorità, nella delibera n. 417/06/CONS, ha individuato i seguenti mercati rilevanti dei servizi di terminazione, aventi dimensione geografica nazionale:

- i)* i mercati dei servizi di terminazione delle chiamate vocali su singola rete telefonica pubblica in postazione fissa;
- ii)* i mercati dei servizi di terminazione internet in modalità *dial-up*;
- iii)* i mercati dei servizi di terminazione verso direttrici internazionali.

12. L'Autorità ha concluso che non si riscontrano condizioni di concorrenza effettiva solo nei mercati *sub i)* ed ha ritenuto, pertanto, che tali mercati fossero suscettibili di regolamentazione *ex ante* ai sensi della precedente Raccomandazione.

13. Per quanto riguarda gli altri mercati, l'Autorità ha concluso che: i mercati *sub ii)* fossero sufficientemente concorrenziali e che i mercati *sub iii)* non fossero suscettibili di regolamentazione *ex ante* ai sensi della precedente Raccomandazione, in quanto i "tre criteri" non risultavano cumulativamente soddisfatti. Tuttavia, in relazione a questi ultimi mercati, l'Autorità non ha del tutto escluso la possibilità che alcune specifiche direttrici di traffico fossero caratterizzate da un minore livello concorrenziale ed ha ritenuto che tale circostanza dovesse essere verificata attraverso lo svolgimento di un'apposita analisi. A seguito di un successivo approfondimento svolto nell'ambito di un procedimento separato, l'Autorità, con la delibera n. 605/07/CONS, ha concluso che nei mercati nazionali della terminazione internazionale verso singole direttrici sussistono condizioni di concorrenza effettiva.

14. Per quanto riguarda i mercati *sub i)*, l'Autorità sulla base della considerazione che ciascun operatore è l'unico soggetto in grado di offrire servizi di terminazione delle chiamate sulla propria rete, ha individuato tanti mercati rilevanti quante sono le reti degli operatori di rete fissa ed ha notificato i seguenti operatori come aventi SMP sui mercati della terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa: BT Italia, Colt, Eutelia, Equant Italy (ex Global One), Fastweb, Metropol Access Italia, Multilink, Tele2, Telecom Italia, Tiscali, Welcome e Wind.

15. Ai sensi dell'articolo 45 del Codice, l'Autorità ha imposto agli operatori notificati i seguenti obblighi regolamentari per la fornitura dei servizi di terminazione: *i)* obbligo di trasparenza; *ii)* obbligo di non discriminazione; *iii)* obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete; *iv)* obbligo di controllo dei prezzi, *v)* obbligo di contabilità dei costi. In aggiunta, al solo operatore Telecom Italia sono stati imposti gli obblighi di separazione contabile e di separazione amministrativa.

16. Tutti gli obblighi sono stati modulati differentemente per Telecom Italia e per gli altri operatori. Per quanto riguarda l'obbligo di controllo dei prezzi, mentre a Telecom Italia è stato imposto un *network cap* per gli anni 2007, 2008 e 2009, agli operatori alternativi è stato imposto di valorizzare il servizio in modo equo e ragionevole. Più precisamente la delibera n. 417/06/CONS ha fissato il valore di riferimento degli

operatori alternativi per il primo anno (2007) attraverso il criterio della cosiddetta *delayed reciprocity*, cioè pari al prezzo praticato per il medesimo servizio di Telecom Italia nella sua prima offerta di riferimento. Inoltre, la delibera ha fissato un *decalage* di prezzi massimi che andava da un valore 1,54 eurocent/min (valido fino al 30 giugno 2007), fino ad un valore di 0,55 eurocent/min (valido fino al 30 giugno 2012).

17. Infine, la medesima delibera (art. 40, comma 4) ha previsto la facoltà per gli operatori alternativi di derogare, per il primo anno, al prezzo massimo previsto per gli anni 2007 – 2012, qualora fossero in grado di dimostrare, attraverso la presentazione di una dettagliata contabilità, di aver sostenuto costi superiori al prezzo fissato dall’Autorità¹³.

18. La delibera n. 417/06/CONS ha previsto, altresì, la predisposizione, da parte dell’Autorità, di un modello per il calcolo dei costi di terminazione degli operatori alternativi notificati, che tenga conto delle differenti architetture di rete degli stessi. L’Autorità, con la delibera n. 251/08/CONS, sulla base dei risultati del modello, ha provveduto a riesaminare i prezzi del servizio di terminazione degli operatori alternativi, modificando il *price cap* di cui alla delibera n. 417/06/CONS e definendo un nuovo *glide path* valido fino al 2011. La delibera n. 251/08/CONS ha fissato il termine per il raggiungimento della simmetria con i prezzi di Telecom Italia al 1° luglio 2010, fissando un valore finale del prezzo di terminazione pari a 0,57 eurocent/min.

19. Successivamente, con delibera n. 407/08/CONS, l’Autorità ha esteso l’elenco degli operatori notificati per i servizi di terminazione, aggiungendo altri 29 operatori ai 12 già individuati dalla delibera n. 417/06/CONS. Tali 29 operatori sono stati distinti in due categorie: i c.d. “operatori infrastrutturati” (operatori che hanno, o si presume svilupperanno a breve, un numero significativo di linee attraverso tecnologie di accesso proprietarie o attraverso l’*unbundling*¹⁴) ed i c.d. “operatori non infrastrutturati” (operatori che utilizzano prevalentemente, o unicamente, accessi a banda larga all’ingrosso)¹⁵ di dimensioni generalmente minori degli “operatori infrastrutturati”.

20. L’Autorità ha imposto obblighi di accesso, trasparenza, non discriminazione e controllo dei prezzi in capo a tutti gli “operatori infrastrutturati” prevedendo invece

¹³ Si sono avvalsi di tale facoltà gli operatori BT Italia, Fastweb, Tele 2, Tiscali e Multilink (ora Infratel Network Application s.p.a.). L’Autorità ha rigettato la richiesta di Tele 2 ed ha approvato, sulla base dell’analisi delle contabilità prodotte, quelle di Fastweb, BT Italia, Tiscali e Multilink, stabilendo rispettivamente i prezzi di 2,60, 2,28, 2,24 e 1,74 €cent/min fino al 30 giugno 2007.

¹⁴ Brennercom S.p.A., Fly Net S.r.l., Satcom S.p.A., TEX97 S.p.A., UNO Communications S.p.A e Vodafone Omnitel N.V.

¹⁵ Acantho S.p.A., ADR TEL S.p.A., Alpikom S.p.A., CSINFO S.p.A., ConsiagNet S.p.A., Consorzio Terrecablate, Decatel S.r.l., Elinet S.p.A., Energ.it S.p.A., Freeway S.r.l., Intermatica S.r.l., OkCom S.p.A., Phonica S.p.A., Rita S.r.l., Thunder S.p.A., Trans World Communications S.p.A., Karupa S.p.A., Società Trasporto Telematico S.p.A., Teleunit S.p.A., TWT S.p.A., Verizon Italia S.p.A., Vive la Vie S.p.A., Wavecrest Italia S.p.A.

unicamente l'obbligo di trasparenza per i restanti operatori, poiché, in ragione delle loro ridotte dimensioni, ha valutato che ulteriori obblighi non sarebbero stati proporzionati.

21. In base all'obbligo di controllo dei prezzi, gli operatori infrastrutturati (inclusa Vodafone)¹⁶ sono soggetti ai vincoli di prezzo massimo definiti dalla delibera n. 251/08/CONS e, più precisamente, ai valori del *glide path* indicati per la categoria "Altri Operatori" nella stessa delibera.

2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE

2.1. Introduzione

22. Ai sensi dell'articolo 18 del Codice, l'Autorità, tenendo in massima considerazione la Raccomandazione e le Linee direttrici¹⁷, definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche.

23. Nell'ambito della pratica del diritto della concorrenza, la definizione del mercato è quel processo il cui fine è di individuare un insieme di prodotti/servizi e loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per la soddisfazione di un determinato bisogno economico, delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di riferimento. In tal senso, il mercato rilevante presenta sia una dimensione merceologica sia una dimensione geografica.

24. Secondo una giurisprudenza consolidata il mercato del prodotto/servizio rilevante comprende i prodotti o i servizi sostituibili o sufficientemente intercambiabili, in funzione non solo delle loro caratteristiche obiettive, dei loro prezzi e dell'uso cui sono destinati, ma anche in funzione delle condizioni di concorrenza e/o della struttura della domanda e dell'offerta sul mercato in questione. Pertanto l'Autorità, oltre a considerare i prodotti o servizi sufficientemente intercambiabili per caratteristiche obiettive, prezzi e destinazione, analizza le condizioni di sostituibilità prevalenti dal lato della domanda e dell'offerta applicando il test del monopolista ipotetico, *small but significant non transitory increase in price* (SSNIP test).

25. Una volta identificato il mercato del prodotto/servizio rilevante, l'Autorità procede alla definizione della dimensione geografica del mercato, ovvero dell'area in cui i soggetti interessati sono attivi dal lato dell'offerta e della domanda dei prodotti/servizi in questione, in cui le condizioni della concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che può essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse. Il punto di partenza per la definizione dei limiti del mercato geografico è analogo a quello sopra descritto per la valutazione

¹⁶ Quest'ultima limitatamente alle chiamate terminate su numerazioni geografiche attestate su rete fissa.

¹⁷ Cfr. Linee direttrici, capitolo 2, punti 33 – 69.

della sostituibilità dal lato della domanda e dell’offerta (SSNIP test), anche se – in alcuni casi – la diretta applicazione del test del monopolista ipotetico potrebbe condurre all’individuazione di mercati di ambito geografico molto ristretto, quali un singolo comune o l’area servita da una singola centrale. In tali casi è opportuno che a prevalere sia sempre il concetto di omogeneità delle condizioni competitive.


2.2. Il mercato dei servizi di raccolta ed il mercato dei servizi di terminazione nella definizione della Commissione

26. La Raccomandazione include i servizi di raccolta (mercato n. 2) ed i servizi di terminazione (mercato n. 3) nella lista dei mercati suscettibili di regolamentazione ex-ante, specificando che:

- *“la raccolta delle chiamate comprende l’inoltro delle chiamate ed è definita in modo da essere coerente, in un contesto nazionale, con i limiti fissati per i mercati di transito e di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa”;*
- *“la terminazione delle chiamate comprende l’inoltro delle chiamate ed è definita in modo da essere coerente, in un contesto nazionale, con i limiti fissati per i mercati di transito e di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa*

27. I mercati oggetto della presente analisi sono, quindi, legati da una relazione di tipo orizzontale con il mercato del transito. Inoltre, trattandosi di mercati all’ingrosso, ossia di *input* per la fornitura di servizi al dettaglio, gli stessi mercati sono legati da una relazione di tipo verticale con i mercati al dettaglio dei servizi telefonici in postazione fissa locali, nazionali ed internazionali, così come illustrato nella Figura 1.

Figura 1 - Relazioni orizzontali e verticali tra i mercati dei servizi telefonici pubblici forniti in postazione fissa



28. I servizi telefonici locali e nazionali per la clientela residenziale e non residenziale (mercati 3 e 5 della precedente Raccomandazione – di seguito Mercati ex 3 ed ex 5)

possono essere forniti soltanto ricorrendo all'impiego congiunto dei servizi all'ingrosso di raccolta, terminazione e transito, eventualmente autoprodotti; naturalmente, l'impiego del servizio di terminazione fissa non è necessario per le chiamate verso numerazioni per servizi di comunicazioni mobili e personali. Si noti che anche per l'offerta di servizi al dettaglio di chiamate destinate verso numerazione non geografica (NNG¹⁸) sono richiesti i servizi all'ingrosso di raccolta, di transito e, fatta eccezione per i servizi di accesso ad internet in *dial up*, di terminazione su numerazione geografica, necessaria per chiudere la chiamata sul centro servizi nazionale. Per la fornitura dei servizi telefonici internazionali per la clientela residenziale e non residenziale (mercati 4 e 6 della precedente Raccomandazione – di seguito Mercati ex 4 ed ex 6) è richiesto l'impiego dei servizi all'ingrosso di raccolta e di transito, nonché del servizio di terminazione internazionale in luogo di quella nazionale. Si evidenzia, inoltre, che tutti i servizi finali considerati possono essere offerti sia da postazione privata sia di telefonia pubblica; tale possibilità va considerata nella definizione dei servizi di raccolta e terminazione. Da ultimo, si osserva che anche i servizi telefonici originati da rete mobile necessitano del servizio di terminazione sulla rete telefonica pubblica fissa.

29. In sintesi, utilizzano i servizi di raccolta e terminazione come *input*, tutte le chiamate originate e terminate da/su numerazioni geografiche (anche di servizi convergenti fisso-mobile) nazionali ed internazionali, le chiamate originate e terminate da/su reti mobili e le chiamate verso numerazioni non geografiche.

30. Per quanto riguarda il servizio di raccolta, la Commissione nell'*Explanatory Note*¹⁹ alla Raccomandazione osserva che le alternative all'acquisto del servizio di raccolta sono il possesso di una rete di accesso (cavo, fibra, connessione *wireless*) o l'acquisto/affitto di una connessione al cliente finale (per esempio l'ULL). Entrambe le alternative richiedono non solo ingenti investimenti, molti dei quali non recuperabili, ma anche tempi piuttosto lunghi. La Commissione rileva che, nella maggior parte degli Stati membri, gli operatori dominanti conseguono ingenti economie di scala e di densità dalla fornitura di questo tipo di servizi. Di conseguenza sul mercato della raccolta si continuano ad osservare barriere all'ingresso elevate e non transitorie.

31. Per quanto riguarda il servizio di terminazione, come nella precedente Raccomandazione sui mercati rilevanti, nell'*Explanatory Note* la Commissione individua il servizio di terminazione delle chiamate come quel servizio necessario per completare le chiamate destinate agli abbonati o a postazioni chiamate. La

¹⁸ Ai sensi del Piano di Numerazione Nazionale (PNN), del. 26/08/CIR, sono denominate *non geografiche* anche le numerazioni per servizi di comunicazioni mobili e personali. Nel seguito, salvo ove diversamente espresso, con la dicitura *numerazioni non geografiche* si intenderanno unicamente le numerazioni relative ai servizi offerti sulle decadi 1, 4, 7 e 8, trattando separatamente le numerazioni per servizi di tipo mobile (decade 3) e nomadico (decade 5).

¹⁹ "*Explanatory Note, accompanying document to the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets*", C(2007) 5406.

Commissione evidenzia che il mercato della terminazione delle chiamate resta un mercato rilevante distinto, anche se imprese che sono interconnesse ad alti livelli di rete stipulano accordi di interconnessione che includono anche l'inoltro delle chiamate.

32. La Commissione osserva, ancora, che il mercato rilevante della terminazione è esteso quanto la rete di ciascun operatore, in quanto non emergono alternative di sostituzione né dal lato della domanda né dal lato dell'offerta che possano giustificare una più ampia definizione del mercato. Di conseguenza, nel mercato della terminazione si continua ad osservare la presenza di alte barriere all'entrata dovuta all'assenza di alternative per la terminazione delle chiamate dirette ad un utente, o ad una postazione, attestato sulla rete dell'operatore di terminazione. Ogni rete di terminazione risulta essere un mercato monopolistico per cui occorre una regolamentazione delle tariffe di terminazione e la predisposizione di un meccanismo di valutazione dei costi che garantiscano agli operatori concorrenti un quadro giuridico chiaro per la definizione delle proprie tariffe finali. Tale garanzia di trasparenza può essere meglio assicurata attraverso un intervento *ex ante*. La Commissione ribadisce, inoltre, che non è sufficiente basarsi sulla definizione di un mercato rilevante per ciascuna rete per valutare se un operatore detiene un significativo potere di mercato, ma occorre tenere conto dell'eventuale grado di contropotere d'acquisto. Il potere di mercato di una rete di ridotte dimensioni può risultare notevolmente limitato dal potere di mercato di una rete più grande. Conseguentemente, in assenza di un contropotere d'acquisto è giustificata l'introduzione della regolamentazione *ex ante*.

33. Si ritiene, inoltre, opportuno ricordare in queste sede che la Commissione nel maggio del 2009 ha pubblicato la Raccomandazione sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili (di seguito "Raccomandazione sulla terminazione"), in cui, a seguito di un'ulteriore attenta disamina delle problematiche di tipo concorrenziale che possono emergere nei mercati della terminazione, sia su rete fissa che su rete mobile, a causa della loro natura di mercati cosiddetti *two-way access*²⁰, la Commissione conclude che nel medio periodo l'obbligo di orientamento al costo sia il più appropriato intervento regolamentare. In particolare la Commissione raccomanda che le ANR, quando impongono obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi agli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato, dovrebbero stabilire tariffe di terminazione basate sui costi sostenuti da un operatore efficiente. La valutazione dei costi efficienti si dovrebbe fondare sull'utilizzo di un modello *bottom-up* basato sui costi prospettici incrementali di lungo periodo (LRIC); ciò dovrebbe portare, nel lungo periodo, alla fissazione di tariffe di terminazione reciproche.²¹

²⁰ *Explanatory Note* alla Raccomandazione sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE, in GUCE L 344 del 7 maggio 2009.

²¹ La Commissione ha già da tempo riconosciuto che l'adozione di un approccio comune basato sull'applicazione di tariffe di terminazione reciproche favorirebbe l'efficienza e la concorrenza sostenibile, oltre a massimizzare i benefici per i consumatori in termini di offerta di prezzi e servizi.

34. Infine, per quanto riguarda le prospettive di lungo periodo, si rammenta che di recente si è sviluppato un vivace dibattito sulle alternative che potrebbero sostituire il meccanismo di fissazione delle tariffe di terminazione in uso all'interno dell'Unione Europea. La stessa Commissione nell'*Explanatory Note* alla Raccomandazione sulla terminazione annovera tra le possibili alternative²² il cosiddetto *Bill and Keep*, in base al quale gli operatori di rete stipulano accordi di interconnessione che prevedono una tariffa di terminazione reciproca uguale a zero. Recentemente il Gruppo dei Regolatori Europei, (di seguito "GRE") ha preso parte al dibattito con la pubblicazione del "*Next Generation Networks Future Charging Mechanisms: Long Term Termination Issues*"²³, nel quale il GRE individua il *Bill and Keep* come il meccanismo più appropriato per la regolamentazione del servizio di terminazione delle chiamate vocali. Spetterebbe alle ANR il compito di definire, in base alle circostanze nazionali, un percorso regolamentare che porti al *Bill and Keep*.

2.3. Descrizione tecnica dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa

2.3.1. Individuazione degli elementi di rete costitutivi dei servizi di raccolta, transito e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

35. Al fine di fornire una descrizione tecnica dei servizi di raccolta e terminazione, è necessario in primo luogo definire i confini tra tali servizi ed il servizio di transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa, conformemente a quanto indicato dalla Commissione nella Raccomandazione.

36. Nell'ambito della prima analisi di mercato, allo scopo di individuare tali confini l'Autorità ha ritenuto opportuno far riferimento alla rete telefonica dell'operatore Telecom Italia, in ragione delle sue peculiari caratteristiche di capillarità e della sua omogenea diffusione sul territorio nazionale. In base alla topologia della rete di Telecom Italia,²⁴ l'Autorità ha quindi suddiviso tecnicamente gli input necessari per la fornitura di un servizio telefonico al dettaglio *end to end* nei seguenti servizi (Figura 2):


²² Oltre al *Bill and Keep*, la Commissione ha individuato come alternative il sistema basato sulla reciprocità (per valori diversi da zero) ed il sistema del *Receiving Party Pays* (RPP).

²³ Lo studio rappresenta la posizione comune raggiunta dal Gruppo di Regolatori Europei del 28 settembre 2009.

²⁴ L'architettura di rete di Telecom Italia adottata come riferimento per la precedente analisi di mercato si articola in una rete di accesso, composta da circa 10.000 apparati di concentrazione ed aggregazione (Stadi di Linea – SL), ed in una rete di commutazione e trasporto. Quest'ultima è a sua volta articolata su due livelli gerarchici, un primo livello composto da 628 autocommutatori locali (Stadi di Gruppo Urbano – SGU) ed un secondo livello composto da 66 autocommutatori nazionali (Stadi di Gruppo di Transito – SGT) che connettono tra di loro gli autocommutatori locali attraverso una rete di lunga distanza. Gli SGT operano secondo una logica a coppia ridondante individuando 33 regioni del territorio nazionale, dette "aree gateway" (AG).

- a. Raccolta: il servizio di trasporto di una chiamata dalla linea di origine fino all'autocommutatore locale, compresa la prestazione di commutazione effettuata dall'autocommutatore locale;
- b. Terminazione: il servizio di trasporto di una chiamata dall'autocommutatore locale alla linea di destinazione, compresa la prestazione di commutazione effettuata dall'autocommutatore locale;
- c. Transito: il servizio di trasporto di una chiamata su livelli di rete gerarchicamente superiori all'autocommutatore locale.

Figura 2. Struttura delle componenti di servizio telefonico secondo la precedente definizione




37. In continuità con la precedente analisi di mercato, l'Autorità ritiene opportuno far riferimento anche questa volta alla rete telefonica dell'operatore Telecom Italia, in quanto essa rappresenta tuttora l'infrastruttura di riferimento nella definizione dei mercati in esame.

38. L'architettura della rete di trasporto di Telecom Italia ha subito significativi cambiamenti negli ultimi anni. L'Autorità pertanto deve valutare se questi cambiamenti rendano necessaria una modifica dei confini individuati dalla precedente analisi di mercato tra i servizi di raccolta, transito e terminazione e, quindi, della definizione dei relativi mercati rilevanti.

39. In seguito alla crescente richiesta di traffico dati rispetto a quello telefonico, negli ultimi anni Telecom Italia ha sostituito il livello di rete di trasporto rappresentato dai nodi SGT con il *BackBone* Nazionale multi servizio (BBN). L'architettura della nuova rete BBN per il trasporto dei dati è composta da 24 punti di accesso (*Point of Presence* – PoP) collocati in 23 sedi ed organizzati secondo la logica delle coppie ridondanti, con cui si ottengono 12 bacini di raccolta (cosiddette nuove aree gateway). Gli SGU sono attestati direttamente ai PoP della rete BBN e, per motivi di affidabilità, ogni SGU è attestato a due diversi PoP. Tutti gli SGU appartenenti ad una stessa area gateway preesistente sono attestati alla stessa coppia di PoP BBN; uno stesso bacino di raccolta

BBN può allora sottendere una o più aree gateway preesistenti. I POP del BBN sono interconnessi mediante il *backbone IP (Optical Packet Backbone – OPB)* per il trasporto del traffico. La rete BBN sfrutta collegamenti ad altissima velocità per il trasporto integrato del traffico voce e dati in tecnologia IP. L'architettura appena descritta è rappresentata nella figura seguente.

Figura 3. Struttura dell'architettura BBN di Telecom Italia



40. Il traffico voce tra gli SGU appartenenti al generico bacino BBN viene commutato a circuito e gestito dagli SGU secondo le modalità di funzionamento della precedente architettura di rete. Il traffico voce tra i bacini BBN viene convertito in pacchetti prima di essere instradato nella rete nazionale OPB e trasportato tra le 12 nuove *aree gateway* che suddividono logicamente il territorio nazionale.

41. Telecom Italia, pur instradando il proprio traffico nazionale sulla rete BBN a partire dal 2005, continua a garantire agli operatori alternativi l'interconnessione alla propria rete nelle modalità tecnologiche²⁵ e nei medesimi 66 punti di interconnessione della precedente architettura. Telecom Italia provvede, quindi, ad aggregare il traffico a commutazione di circuito consegnato nei 66 nodi e ad instradarlo autonomamente verso i propri nodi BBN. Benché tale modalità di interconnessione sia ad oggi quella prevalente, esistono diversi operatori minori che, avvalendosi dell'offerta di interconnessione prevista dalla delibera n. 417/06/CONS, hanno scelto di attestarsi direttamente ai nodi BBN di Telecom Italia adottando nuovi piani di instradamento basati sulle 12 *aree gateway*.

42. Nonostante tali innovazioni nell'architettura di rete, l'Autorità osserva che il livello di interconnessione tra le reti degli operatori alternativi e la rete di Telecom Italia²⁶ ad

²⁵ In tecnologia SS7.

²⁶ In continuità con la delibera 417/06/CONS, l'Autorità ritiene che i confini tra i servizi in esame debba essere valutato alla luce dell'effettivo livello di interconnessione tra le reti degli operatori alternativi e quella di Telecom Italia.

oggi non risulta sostanzialmente cambiato rispetto a quello riscontrato nel periodo di osservazione della precedente analisi di mercato. A tale riguardo, la Tabella 1 mostra un confronto tra i dati relativi al livello di interconnessione ai nodi SGU dei cinque principali operatori alternativi tra gli anni 2003 (dati della precedente analisi)²⁷ e 2007, evidenziando percentuali in crescita rispetto al 2003.

Tabella 1 – Interconnessione dei principali operatori alternativi con la rete di Telecom Italia a livello SGU

2003		2007	
Operatore alternativo	Percentuale di SGU ai quali l'operatore è interconnesso	Operatore alternativo	Percentuale di SGU ai quali l'operatore è interconnesso
Operatore 1	100	Operatore 1	100
Operatore 2	80	Operatore 2	99
Operatore 3	70	Operatore 3	86
Operatore 4	32	Operatore 4	66
Operatore 5	21	Operatore 5	34


Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

43. Inoltre, la dinamica dei minuti di traffico raccolti/terminati a livello di nodo SGU rispetto al totale dei minuti di traffico raccolti/terminati sulla rete di Telecom Italia (Figura 4) evidenzia una situazione sostanzialmente stazionaria nel periodo 2005-2008 con una percentuale di traffico raccolto/terminato a livello SGU di circa il 76% nel 2008 contro il 74% del 2005. Tale percentuale è di poco maggiore di quella rilevata nella precedente analisi di mercato (circa il 72% nel 2002).²⁸

²⁷ Cfr. delibera n. 417/06/CONS, punto 68, Tabella 1.

²⁸ Cfr. delibera n. 417/06/CONS, punto 68, Figura 2.

Figura 4 – Dinamica del traffico raccolto/terminato sulla rete di Telecom Italia



Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

44. In aggiunta agli sviluppi della rete di trasporto, descritti nei paragrafi precedenti, si deve considerare che, a partire dal 2008, in alcune città italiane Telecom Italia ha iniziato a sperimentare il passaggio alla cosiddetta rete di accesso di nuova generazione (NGAN), che prevede la graduale sostituzione della rete in rame con una combinazione di differenti soluzioni architetture di accesso in fibra ottica.²⁹ La progressiva migrazione verso una rete di accesso di nuova generazione potrebbe avere un impatto significativo sul ruolo dell'interconnessione a livello SGU e determinare la necessità di spostare il confine tra i servizi in esame ad un livello di interconnessione diverso dal punto di vista gerarchico. Dal momento che solo in alcune circostanze l'attività di sperimentazione di Telecom Italia in materia di reti NGAN ha anche previsto una fase di commercializzazione dei relativi servizi, si ritiene che – allo stato – il fenomeno della migrazione verso una rete NGAN non abbia un impatto significativo nel periodo di riferimento della presente analisi di mercato. Peraltro, le tematiche della migrazione verso reti NGAN saranno oggetto delle attività del Comitato NGN Italia, anche a tal scopo istituito dall'Autorità.

45. In virtù delle considerazioni svolte, l'Autorità ritiene che i confini tra i servizi di raccolta, transito e terminazione debbano essere gli stessi di quelli individuati dalla delibera n. 417/06/CONS e, pertanto, identifica nell'autocommutatore locale l'elemento di confine, tale da ripartire una chiamata di tipo *end-to-end* nei seguenti servizi:

- a. Raccolta, ossia il trasporto di una chiamata dalla linea di origine fino all'autocommutatore locale, compresa la prestazione di commutazione effettuata dall'autocommutatore locale; quest'ultimo corrisponde al nodo SGU, nel caso in

²⁹ Cfr. punto 150 della delibera 314/09/CONS.

cui il servizio sia offerto da Telecom Italia, ed in generale al primo autocommutatore utile ai fini dell'instradamento della chiamata originata dal cliente finale, nel caso in cui il servizio sia offerto da altri operatori;

- b. Terminazione, ossia il trasporto di una chiamata dall'autocommutatore locale alla linea di destinazione, compresa la prestazione di commutazione effettuata dall'autocommutatore locale; quest'ultimo corrisponde al nodo SGU, nel caso in cui il servizio sia offerto da Telecom Italia, ed in generale all'ultimo autocommutatore utile ai fini dell'instradamento della chiamata destinata al cliente finale, nel caso in cui il servizio sia offerto da altri operatori;
- c. Transito, ossia la trasmissione e/o commutazione di una chiamata attraverso uno o più autocommutatori al fine di permettere il completamento di una chiamata.

2.3.2. Modalità di fornitura dei servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

46. Le modalità di fornitura dei servizi di raccolta e terminazione delle chiamate telefoniche in postazione fissa variano a seconda che un operatore disponga o meno di una rete di accesso di proprietà.

47. Nel primo caso, l'operatore è in grado di auto-produrre i servizi di raccolta e terminazione. Nel secondo caso, l'operatore che necessita dei servizi di raccolta e terminazione deve ricorrere ad una delle seguenti modalità di accesso:

- a. accesso fisico alla rete locale (ULL di Telecom Italia); tale modalità di accesso rappresenta la scelta impiantistica prevalente per gli operatori alternativi che offrono servizi di terminazione sulla propria rete e che auto-producono i servizi di raccolta;
- b. accesso virtuale alla rete locale (offerta *bitstream* di Telecom Italia); tale modalità di accesso è utilizzata dagli operatori che offrono servizi di terminazione su numerazioni geografiche in tecnologia VoIP attestate alla propria rete e per l'autoproduzione di servizi di raccolta;
- c. accesso diretto su rete radiomobile; tale modalità di accesso è utilizzata dagli operatori mobili per l'offerta di servizi di terminazione su numerazione geografica in tecnologia radiomobile e per l'autoproduzione di servizi di raccolta, in relazione alla fornitura di servizi convergenti di tipo fisso-mobile.

2.4. Soggetti attivi dal lato della domanda e dell'offerta

Mercato dei servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

48. I soggetti attivi dal lato della domanda di mercato sono gli operatori che vendono ai propri clienti finali servizi di traffico telefonico in postazione fissa verso qualsiasi destinazione (nazionale ed internazionale), ma che non dispongono di una propria

infrastruttura di accesso. I servizi in questione consentono a tali operatori di raccogliere, in un punto di interconnessione presso l'autocommutatore locale, il traffico telefonico generato dai propri clienti finali che sono attestati sull'infrastruttura di accesso di un altro operatore.

49. I soggetti attivi dal lato dell'offerta di mercato sono gli operatori che, disponendo di un'infrastruttura di accesso (di proprietà o affittata da altri operatori), raccolgono il traffico telefonico originato dai clienti attestati alla propria rete, e lo rilasciano in un punto di interconnessione presso un autocommutatore locale. Le modalità di fornitura del servizio sono quelle individuate al punto 47.

Mercato dei servizi di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

50. Nel mercato della terminazione, i soggetti attivi dal lato della domanda di mercato sono gli operatori nazionali e internazionali che offrono ai propri clienti finali servizi di traffico telefonico, originato da rete fissa o mobile, e diretto verso numerazioni geografiche del Piano di Numerazione Nazionale (PNN) assegnate ad altri operatori nazionali.

51. I soggetti attivi dal lato dell'offerta di mercato sono gli operatori assegnatari di numerazioni geografiche a cui sono attestati propri clienti finali, indipendentemente dalla tecnologia di accesso impiegata per raggiungerli. Le scelte tecnologiche a disposizione degli operatori che offrono tale servizio sono quelle individuate al punto 46.

2.5. Definizione dei mercati al dettaglio

52. In linea con quanto indicato nella Raccomandazione, il punto di partenza per la definizione dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* è la caratterizzazione dei mercati al dettaglio su un dato arco di tempo, tenuto conto della sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta. Una volta definiti i mercati al dettaglio, che riguardano la domanda e l'offerta per i clienti finali, è opportuno individuare i mercati all'ingrosso rilevanti, cioè i mercati che riguardano l'offerta di prodotti/servizi a operatori interessati a rifornire i clienti finali.

53. Pertanto il primo passo per la definizione dei mercati della raccolta e della terminazione è costituito dalla definizione dei corrispondenti mercati al dettaglio dei servizi telefonici locali, nazionali ed internazionali forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali, già richiamati al punto 27, nonché dei servizi telefonici da postazione mobile (esclusivamente per quanto riguarda il mercato della terminazione). Si noti che tali mercati al dettaglio non sono stati inclusi nella lista dei mercati individuati dalla Raccomandazione come suscettibili di regolamentazione *ex ante*. Tuttavia, con riferimento ai mercati dei servizi telefonici da postazione fissa, l'Autorità, avendo introdotto una regolamentazione nell'ambito del primo ciclo di

analisi di mercato (delibere nn. 642/06/CONS e 380/06/CONS), ha comunque svolto l'analisi del mercato dei servizi telefonici internazionali (delibera n. 578/09/CONS) ed ha avviato l'analisi del mercato dei servizi telefonici locali e/o nazionali (delibera n. 133/08/CONS), al fine di verificare se tali mercati non siano suscettibili di regolamentazione *ex ante*, anche sulla base delle circostanze nazionali esistenti. Inoltre, l'Autorità ha definito il mercato rilevante dei servizi telefonici al dettaglio da postazione mobile nell'ambito dei mercati dell'originazione da rete mobile (delibera n. 65/09/CONS) e della terminazione su singole reti mobili (delibera n. 667/08/CONS).

54. Per la definizione dei suddetti mercati rilevanti al dettaglio si rimanda alle delibere sopra citate.³⁰ In questa sede, coerentemente con quanto già stabilito nel corso delle analisi dei mercati dell'accesso e dei servizi telefonici internazionali per la clientela residenziale e non residenziale, l'Autorità ritiene rilevante evidenziare la relazione di sostituibilità esistente tra i servizi telefonici offerti in tecnologia di accesso PSTN/ISDN e quelli offerti in tecnologia VoIP di tipo *managed* in *decade zero*. Infatti, le due tipologie di servizi telefonici presentano caratteristiche tecnico-qualitative analoghe e consentono sostanzialmente le medesime prestazioni. Inoltre, anche dal punto di vista delle condizioni economiche praticate sul mercato, l'Autorità ha osservato un sostanziale allineamento dei prezzi delle due tipologie di servizi di traffico.³¹

55. L'Autorità ritiene inoltre opportuno considerare in questa sede le offerte cosiddette "integrate fisso-mobile".³² A tal proposito, si rileva che allo stato attuale esistono due tipologie di offerte di traffico telefonico su accessi radiomobili con numerazione geografica: *i*) le offerte cosiddette "*home zone*", che prevedono l'utilizzo da parte del cliente di un apparato terminale di rete mobile; *ii*) le offerte che prevedono invece l'utilizzo di un terminale di rete fissa tradizionale collegato ad una "stazione" che fornisce la connessione alla rete mobile. Tali offerte sono proposte al momento da un numero limitato di operatori.

56. Sebbene le offerte integrate fisso-mobile possano indurre sotto certi aspetti a considerare i relativi servizi come sostituibili con le offerte di traffico telefonico al dettaglio su rete fissa, si ritiene che – alla luce del fatto che la diffusione di tali offerte non è ancora significativa in termini di numero di sottoscrittori, nonché di volumi di traffico realizzato rispetto alle dimensioni del mercato – l'inclusione nei mercati al dettaglio del traffico telefonico relativo a tali offerte è irrilevante ai fini dell'analisi, in quanto non ne influenzerebbe comunque i risultati.

³⁰ Al riguardo, si noti che gli operatori acquirenti dei servizi di raccolta e terminazione offrono in genere quasi tutti i servizi telefonici al dettaglio; pertanto, l'analisi separata del singolo servizio *retail* risulterebbe poco significativa ai fini dell'individuazione dei mercati *wholesale* sovrastanti.

³¹ Per un'analisi più approfondita si rimanda alla delibera n. 314/09/CONS, punti 70-78, ed alla delibera n. 578/09/CONS, punti 44-52.

³² Anche se le offerte "integrate fisso-mobile" non erano ancora attive quando fu adottata la delibera n. 417/06/CONS, esse sono state già analizzate dall'Autorità nell'ambito della regolamentazione del servizio di terminazione (delibera n. 407/08/CONS).

2.6. Definizione del mercato all'ingrosso

2.6.1. Il mercato del prodotto/servizio all'ingrosso

57. La Commissione nella Raccomandazione ha definito i mercati dei servizi di raccolta (mercato n. 2) e dei servizi di terminazione (mercato n.3) come riportato al punto 26. L'Autorità, al fine di giungere alla corretta individuazione dei mercati rilevanti dei servizi di raccolta e terminazione su rete fissa, tenuto conto delle definizioni della Commissione, considera come punto di partenza le definizioni dei mercati del primo ciclo di analisi e verifica se, nel periodo di tempo intercorso dall'analisi precedente, siano intervenuti cambiamenti tali da rendere superate le definizioni adottate con la delibera n. 417/06/CONS.

Mercato dei servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

58. Come riportato nei paragrafi precedenti, l'Autorità già nella precedente analisi di mercato aveva identificato l'autocommutatore locale come elemento di confine tra i servizi di raccolta, transito e terminazione. Pertanto, il mercato dei servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa era definito come il mercato dei servizi di trasporto delle chiamate dalla linea del cliente fino all'autocommutatore locale – dove le chiamate sono rilasciate ad un altro operatore – e dalle prestazioni associate a tali servizi (ad es. collegamenti di interconnessione, traffico di segnalazione).

59. I servizi di raccolta consentono ad un operatore di raccogliere le chiamate dei propri clienti dirette verso qualsiasi numerazione, geografica e non geografica, incluse quelle destinate ai terminali mobili e all'accesso ad Internet in modalità *dial up*, a prescindere dal fatto che l'operatore raggiunga o meno le postazioni fisse presso cui sono attestati gli utenti finali su infrastruttura proprietaria. Il servizio di originazione delle chiamate di un cliente finale può essere quindi fornito esclusivamente dall'operatore che fornisce l'accesso al cliente.

60. Considerata l'esistenza di differenti tipologie di chiamate nel mercato al dettaglio e la possibilità degli operatori di offrire il medesimo servizio ai clienti finali ricorrendo a tipologie di accesso differenti, l'Autorità, al fine di individuare il mercato rilevante dal punto di vista merceologico, partendo dalla definizione della delibera n. 417/06/CONS, ritiene necessario valutare la sussistenza di eventuali relazioni di sostituibilità tra i seguenti servizi:

- a) sostituibilità tra servizi di raccolta delle chiamate indirizzate verso direttrici differenti;
- b) sostituibilità tra servizi di raccolta delle chiamate originate da clienti residenziali e da clienti non residenziali;

- c) sostituibilità tra servizi di raccolta delle chiamate originate da linee private e da postazioni telefoniche pubbliche;
- d) sostituibilità tra servizi di raccolta delle chiamate originate su accessi PSTN/ISDN e su accessi VoIP di tipo *managed* in decade zero.

61. Per quanto riguarda le analisi di sostituibilità *sub a), b) e c)*, non essendo intervenuti cambiamenti significativi rispetto a quanto riscontrato nella precedente analisi di mercato, l'Autorità conferma quanto stabilito nella delibera n. 417/06/CONS,³³ ossia individua un unico mercato della raccolta all'ingrosso delle chiamate verso tutte le direttrici cui le chiamate sono indirizzate (locale, nazionale, Internet dial-up, verso numerazione non geografica o mobile), per le diverse tipologie di clientela servita (residenziale o non residenziale) e per le diverse tipologie di postazioni telefoniche (pubbliche e private).

Sostituibilità tra servizi di raccolta delle chiamate originate su accessi PSTN/ISDN e su accessi VoIP di tipo managed in decade zero

62. L'analisi di sostituibilità dal lato della domanda tra servizi di raccolta delle chiamate originate su accessi PSTN/ISDN e servizi di raccolta su accessi VoIP consiste nel valutare se un operatore che fornisce servizi di traffico al dettaglio, avvalendosi del servizio di raccolta all'ingrosso su rete PSTN/ISDN, a seguito di uno SSNIP da parte dell'ipotetico monopolista che fornisce il servizio di raccolta PSTN/ISDN, passi ad avvalersi di un servizio di raccolta fornito su accesso VoIP.

63. La possibilità che vi sia sostituibilità tra i servizi all'ingrosso di raccolta su accessi PSTN/ISDN e su accessi VoIP sussiste solo se sono sostituibili i corrispondenti servizi di traffico al dettaglio. Infatti, nella misura in cui un aumento del prezzo all'ingrosso di raccolta PSTN/ISDN si riflette in un aumento del prezzo dei servizi al dettaglio corrispondenti, gli utenti di questi ultimi passeranno ad utilizzare accessi VoIP e l'operatore che li offre dovrà a sua volta passare ad utilizzare servizi di raccolta *wholesale* offerti su accessi VoIP come *input*. In altri termini, la sostituibilità tra servizi *retail* esercita un vincolo indiretto sulla domanda dei servizi di raccolta all'ingrosso.

64. A tal riguardo, l'Autorità stima che il prezzo del servizio di raccolta PSTN/ISDN pesi per una percentuale non trascurabile sul prezzo praticato al cliente finale dei servizi di traffico,³⁴ e che, di conseguenza, un aumento del prezzo del servizio di raccolta PSTN/ISDN avrebbe un impatto significativo sul prezzo del corrispondente servizio al

³³ Cfr. paragrafi 76-91 della delibera n. 417/06/CONS.

³⁴ Considerando il prezzo del servizio di raccolta di Telecom Italia dell'Offerta di Riferimento 2008 e il prezzo medio di una chiamata fisso-fisso (calcolato per il 2008 sulla base dei dati raccolti per l'analisi dei mercati ex 3 ed ex 5), l'Autorità stima che il prezzo della raccolta pesi per una percentuale compresa tra il 20% ed il 55% del prezzo finale di una chiamata locale (tra il 12% ed il 35% nel caso di una chiamata nazionale), a seconda del livello di rete presso cui viene acquistato il servizio di raccolta.

dettaglio. E' verosimile, pertanto, ritenere che i clienti di quest'ultimo passerebbero ad utilizzare accessi VoIP. Ciò conferma quanto argomentato dall'Autorità al paragrafo 54, in merito alla sostituibilità tra servizi di traffico al dettaglio PSTN/ISDN e servizi VoIP di tipo *managed* in decade zero.

65. L'esistenza di un rapporto di sostituibilità tra servizi *retail* consente all'Autorità di concludere che i corrispondenti servizi all'ingrosso siano sostituibili dal lato della domanda.

66. L'analisi dal lato dell'offerta consiste nel valutare se un fornitore di servizi di raccolta PSTN/ISDN passerebbe ad offrire servizi di raccolta VoIP, a seguito di uno SSNIP da parte dell'ipotetico monopolista che fornisce il servizio di raccolta PSTN. La sostituibilità dal lato dell'offerta dipende quindi dalla possibilità dell'operatore di adattare il proprio processo produttivo in un arco di tempo ragionevole e senza dover sostenere eccessivi investimenti

67. I fornitori del servizio di raccolta in tecnologia PSTN/ISDN generalmente forniscono anche servizi di trasmissione dati, pertanto, utilizzando già la tecnologia IP, non necessiterebbero di sostenere investimenti ingenti per poter offrire servizi di raccolta VoIP. Nella pratica, molti operatori offrono ai propri clienti finali servizi di traffico telefonico sia in tecnologia PSTN/ISDN sia in tecnologia VoIP, cioè auto-producono servizi di raccolta in entrambe le tecnologie³⁵.

68. Per queste ragioni l'Autorità ritiene che i due servizi siano sostituibili anche dal lato dell'offerta.

Conclusioni

69. Alla luce delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, l'Autorità individua un unico mercato della raccolta all'ingrosso delle chiamate verso tutte le direttrici (locale, nazionale, Internet *dial-up*, verso numerazione non geografica o mobile), per le diverse tipologie di clientela servita (residenziale o non residenziale) e per le diverse tipologie di postazioni telefoniche (pubbliche e private), che include gli accessi in tecnologia PSTN, ISDN e VoIP *managed* in decade zero.

Mercato dei servizi di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

70. Nella delibera n. 417/06/CONS, l'Autorità ha definito il servizio di terminazione come il trasporto delle chiamate, inclusa la segnalazione associata,

³⁵ Si noti che Telecom Italia, unico operatore attivo dal lato dell'offerta nel mercato della raccolta all'ingrosso, offre ai propri clienti la possibilità di effettuare chiamate sia in tecnologia PSTN che in tecnologia VoIP, usando le due tecnologie alternativamente o contestualmente, mediante il medesimo accesso fisico.

dall'autocommutatore locale – dove le chiamate sono rese disponibili ad un altro operatore – fino alla linea del cliente finale. Questa definizione è coerente con quella del servizio di originazione e coinvolge gli stessi elementi impiantistici.

71. Nelle comunicazioni tra abbonati a reti diverse, la terminazione è il servizio che consente il trasporto della chiamata dal punto di interconnessione con un'altra rete in poi, cioè fino all'utente destinatario della chiamata. I servizi di terminazione, quindi, consentono ad un operatore nazionale o internazionale di terminare le chiamate effettuate dai propri clienti, pur non disponendo di una infrastruttura che raggiunga le postazioni fisse presso cui sono attestati i destinatari delle chiamate.

72. L'Autorità, al fine di giungere ad una corretta definizione del mercato del prodotto per i servizi all'ingrosso della terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa, partendo dalla definizione della delibera n. 417/06/CONS, ritiene necessario valutare la sussistenza di eventuali relazioni di sostituibilità tra i seguenti servizi³⁶:

- a) sostituibilità tra servizi di terminazione delle chiamate telefoniche su rete fissa nazionale e terminazione del traffico *internet* in modalità *dial-up*;
- b) sostituibilità tra servizi di terminazione delle chiamate su rete fissa nazionale e su rete fissa internazionale;
- c) sostituibilità tra servizi di terminazione delle chiamate originate da rete fissa nazionale e terminazione delle chiamate originate da rete mobile;
- d) sostituibilità tra servizi di terminazione delle chiamate in relazione alle singole reti e/o punti terminali;
- e) sostituibilità tra servizi di terminazione delle chiamate su accessi PSTN/ISDN e su accessi VoIP *managed* in decade zero.

73. Per quanto riguarda le analisi di sostituibilità *sub a), b), c) e d)*, non essendo intervenuti cambiamenti significativi rispetto a quanto riscontrato nella precedente analisi di mercato, l'Autorità conferma quanto stabilito nella delibera n. 417/06/CONS³⁷.

³⁶ Si ricorda che la delibera 407/08/CONS prevedeva che – alla luce dell'evoluzione del mercato finale dei servizi integrati fisso-mobile – l'Autorità avrebbe esaminato la possibilità di disciplinare il relativo servizio di terminazione nell'ambito dell'analisi del mercato della terminazione su rete fissa, ossia in questa sede. Le evidenze fornite ai punti 55 e 56 attestano tuttavia che gli sviluppi di mercato non segnalano tuttora la necessità di una disciplina del servizio di terminazione in questione. L'Autorità, comunque, proseguirà nel monitoraggio del mercato dei servizi integrati fisso-mobile, anche al fine di individuare il momento in cui prevedere una regolamentazione del corrispondente servizio di terminazione.

³⁷ Cfr. paragrafi 102-137 della delibera n. 417/06/CONS.

Sostituibilità tra servizi di terminazione delle chiamate su singola rete tramite accessi PSTN/ISDN e tramite accessi VoIP managed in decade zero.

74. L'analisi di sostituibilità dal lato della domanda tra servizi di terminazione delle chiamate su abbonati in accesso PSTN/ISDN e abbonati su accessi *VoIP managed* in decade zero consiste nel valutare se un operatore che acquista servizi di terminazione all'ingrosso, per fornire servizi di traffico al dettaglio ai propri clienti, a seguito di uno SSNIP da parte dell'ipotetico monopolista che fornisce il servizio di terminazione PSTN/ISDN, passi ad avvalersi di un servizio di terminazione su accesso *VoIP managed* in decade zero.

75. E' evidente che l'unico vincolo di prezzo che potrebbe insistere sul fornitore del servizio di terminazione sarebbe un vincolo di tipo indiretto esercitato dalla domanda al dettaglio. Infatti, se il fornitore del servizio di terminazione aumentasse il prezzo del servizio, il cliente finale destinatario della chiamata deciderebbe di cambiare tipologia di accesso e passare ad un accesso in tecnologia *VoIP managed* in decade zero solo qualora l'aumento della tariffa di terminazione determinasse un aumento dei costi sostenuti per la ricezione delle chiamate. Dal momento che - in base all'attuale sistema di *pricing* - il prezzo della terminazione è interamente a carico del chiamante, il destinatario della chiamata non sostiene alcun costo di ricezione e, di conseguenza, non ha alcun incentivo a cambiare tipologia di accesso. Pertanto, non si determina alcun tipo di vincolo indiretto sul prezzo del servizio di terminazione. A rigor di logica, quindi, i servizi di terminazione su tecnologie di accesso differenti non darebbero luogo a sostituzione dal lato della domanda.

76. In pratica, la tecnologia usata per la terminazione delle chiamate, più che da motivazioni di tipo economico, dipende dalle scelte compiute dall'utente destinatario della chiamata relativamente alla propria rete di accesso, quindi è irrilevante per il chiamante. Essendo l'utente chiamato abbonato ad un operatore differente da quello del chiamante, l'operatore acquirente dei servizi di terminazione non ha la possibilità di influenzare tali scelte.

77. Dal momento che l'operatore che acquista i servizi di terminazione è comunque obbligato all'acquisto di tali servizi, per fornire il servizio di traffico telefonico verso qualsiasi destinazione cui è assegnata una numerazione geografica, la tecnologia adottata dal cliente finale destinatario della chiamata non è significativa per l'operatore che agisce dal lato della domanda. Si osservi che, inoltre, anche in ragione del fatto che attualmente l'interconnessione tra le reti degli operatori per le chiamate vocali avviene in modalità SS7/PSTN, la tecnologia impiegata internamente dalla rete di terminazione non è visibile all'operatore acquirente.³⁸ Dal lato della domanda, quindi, i due servizi sono del tutto indistinguibili.

³⁸ In pratica, la necessaria conversione dei flussi di traffico e di segnalazione avviene attraverso apparati (*media gateway*) facenti parte della rete dell'operatore di accesso, e pertanto avviene in maniera non rilevabile dall'operatore che acquista il servizio.

78. Dal lato dell'offerta, l'unico operatore in grado di fornire i servizi di terminazione è quello sulla cui rete è attestata la numerazione geografica destinataria della chiamata. È evidente che tale operatore deve fornire il servizio indipendentemente dalla tecnologia adottata nell'accesso.

Conclusioni

79. In base all'analisi svolta, l'Autorità ritiene che i servizi di terminazione, relativi ad una data rete, con accesso in tecnologia PSTN/ISDN/VoIP *managed* in decade zero costituiscano un unico mercato.

2.6.2. Conclusioni sulla definizione del mercato del prodotto/servizio all'ingrosso

80. In virtù dell'analisi svolta, l'Autorità individua i seguenti mercati dei servizi di interconnessione all'ingrosso in postazione fissa:

- il mercato rilevante dei servizi di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa mediante accessi di tipo PSTN/ISDN/VoIP *managed* in decade zero;
- il mercato rilevante dei servizi di terminazione delle chiamate telefoniche su singola rete fissa mediante accessi di tipo PSTN/ISDN/VoIP *managed* in decade zero.

D1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione del mercato del prodotto/servizio all'ingrosso?

2.6.3. Il mercato geografico all'ingrosso

81. Secondo una giurisprudenza consolidata, il mercato geografico rilevante comprende un'area in cui le condizioni della concorrenza sono simili, o sufficientemente omogenee, e che può essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse.

82. Secondo le indicazioni della Commissione Europea e secondo quanto espresso dal Gruppo di Regolatori Europei (ERG) nella *Common Position*³⁹, un elemento di particolare importanza per la valutazione della dimensione geografica dei mercati è l'esistenza di prezzi differenziati geograficamente. Al contrario, la presenza di prezzi (dell'*incumbent* e degli operatori alternativi) uniformi su tutto il territorio spinge verso l'identificazione di un mercato di dimensione nazionale.

³⁹ Cfr. Pag 3 "ERG Common Position on Geographic Aspects of Market Analysis", October 2008.

83. In tema di definizione geografica dei mercati, la Commissione, nell'*Explanatory Note*⁴⁰, aggiunge che la presenza di investimenti in infrastrutture alternative in specifiche aree geografiche, in particolare quelle urbane, potrebbe – in linea di principio – suggerire la definizione di mercati sub-nazionali. Tuttavia, la Commissione chiarisce che la semplice presenza di soggetti operanti in aree geografiche di dimensione sub-nazionale non è condizione sufficiente per l'individuazione di mercati distinti geograficamente; sono infatti richiesti ulteriori elementi di evidenza circa la sostituibilità dal lato dell'offerta e della domanda e circa la differenziazione geografica dei prezzi. Tale differenziazione, però, dovrebbe derivare da effettive differenze nella pressione competitiva e non semplicemente riflettere eventuali differenze geografiche nei costi di fornitura del servizio. Ulteriori criteri di valutazione sono stati poi forniti dalla Commissione nella lettera di commento all'analisi del mercato 5/2007 di OFCOM⁴¹, secondo cui le ANR dovrebbero tenere conto, fra gli altri, dei seguenti fattori: *i*) numero degli operatori che offrono il servizio presenti in ciascuna unità geografica di dimensione subnazionale; *ii*) distribuzione delle quote di mercato nelle singole unità geografiche e loro evoluzione nel corso del tempo; *iii*) sussistenza di pratiche di differenziazione geografica dei prezzi all'ingrosso o al dettaglio imputabili a differenze nelle condizioni concorrenziali locali o regionali; *iv*) sussistenza di differenze nelle condizioni di offerta e domanda dei servizi (funzionalità e caratteristiche dei servizi, strategie di vendita) imputabili a differenze nelle condizioni concorrenziali locali o regionali; *v*) sussistenza di differenze locali o regionali nelle condizioni di ingresso.

Mercato dei servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

84. I servizi di raccolta telefonica all'ingrosso sono offerti a terzi esclusivamente dall'operatore *incumbent* su tutto il territorio nazionale. La presenza disomogenea sul territorio di reti di accesso alternative – reti al momento utilizzate esclusivamente per l'auto-produzione dei servizi di raccolta – potrebbe determinare, potenzialmente, condizioni competitive differenziate su base geografica nel mercato della raccolta telefonica.

85. In base all'analisi geografica dei mercati dell'accesso all'ingrosso e al dettaglio,⁴² il territorio italiano si può suddividere sostanzialmente in due aree: nella prima sono presenti la maggior parte delle infrastrutture di accesso degli operatori alternativi, nella seconda l'operatore *incumbent* gestisce la quasi totalità degli accessi alla rete telefonica (se si esclude in particolare il caso dei clienti gestiti in accesso diretto mediante *naked*

⁴⁰ Cfr. Par 2.4. dell' "*Explanatory Note, accompanying document to the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets*", C(2007) 5406.

⁴¹ Caso UK/2007/0733 "Wholesale broadband access in the UK".

⁴² Cfr. par. 102-121 e 157-167 della Delibera n. 314/09/CONS.

*bitstream*⁴³). In sostanza solo in una delle due aree esiste una pressione competitiva nei confronti dell'unico fornitore del servizio all'ingrosso di raccolta, sebbene basata su vincoli di tipo indiretto. Questo suggerisce che è potenzialmente possibile osservare condizioni competitive differenziate geograficamente.

86. Ciononostante, analogamente a quanto concluso per i mercati dell'accesso all'ingrosso e al dettaglio, l'Autorità, a seguito di un'analisi dei prezzi del servizio all'ingrosso considerato e dei corrispondenti servizi al dettaglio nonché delle condizioni di offerta e di domanda, ritiene che tale situazione non determini una reale disomogeneità delle condizioni competitive nel mercato in esame.

87. Si osserva, infatti, che non sussistono differenze su base geografica nelle condizioni di offerta – dal punto di vista dei prezzi, delle funzionalità del servizio e delle strategie di vendita – sia per il mercato dei servizi all'ingrosso che per i mercati dei servizi al dettaglio corrispondenti. Si osserva peraltro che, nel mercato all'ingrosso e nei corrispondenti mercati al dettaglio, tale omogeneità è diretta conseguenza degli obblighi regolamentari imposti all'*incumbent*.

88. Per contro, gli operatori alternativi hanno piena facoltà di differenziazione dei prezzi dei servizi vocali e sono, pertanto, in grado di modulare tali prezzi in funzione della pressione competitiva, sia nelle zone in cui operano tramite accessi di tipo indiretto, sia in quelle in cui dispongono di infrastrutture di accesso proprietarie. L'Autorità non ha però evidenza di politiche di differenziazione dei prezzi su base geografica, dipendenti da discontinuità nella pressione concorrenziale, nemmeno da parte degli operatori alternativi. Infatti, benché alcuni operatori offrano i servizi di traffico telefonico a prezzi inferiori nelle aree in cui dispongono di servizi di accesso diretto rispetto a quelli praticati nelle aree in cui utilizzano accessi indiretti, tali differenze sono imputabili all'impiego di una soluzione tecnica di accesso che consente costi di produzione inferiori, piuttosto che al livello di competizione presente nell'area geografica.

89. Allo stato, pertanto, non sono emersi elementi tali da individuare aree del territorio nazionale in cui si registrano condizioni concorrenziali significativamente diverse da quelle prevalenti nel resto del territorio nazionale. L'Autorità, quindi, conclude che il mercato del servizio all'ingrosso della raccolta delle chiamate in postazione fissa nella rete telefonica pubblica ha dimensione geografica nazionale.

Mercato dei servizi di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

90. L'unico operatore in grado di fornire il servizio di terminazione è quello sulla cui rete è attestata la numerazione geografica destinataria della chiamata,

⁴³ Cfr. par. 108 della Delibera n. 314/09/CONS.

indipendentemente dall'area geografica dove il servizio viene fornito. Di conseguenza, l'operatore sulla cui rete la chiamata deve essere terminata detiene una posizione di monopolio relativamente al servizio di terminazione, indipendentemente dall'area geografica in cui è situato il destinatario della chiamata e da altri fattori quali, ad esempio, il livello di infrastrutturazione degli operatori alternativi o la tecnologia della rete di accesso. Qualsiasi differenza nelle condizioni di prezzo praticate per il servizio sarebbero frutto unicamente di differenze nei costi sottostanti e non dovute a reali differenze nelle condizioni competitive.

91. Sulla base di tali considerazioni l'Autorità conclude che il mercato del servizio all'ingrosso della terminazione delle chiamate in postazione fissa nella rete telefonica pubblica ha dimensione geografica nazionale.

2.6.4. Conclusioni in merito al mercato geografico all'ingrosso

92. In considerazione dell'analisi svolta nei paragrafi precedenti, per quanto riguarda la dimensione geografica, l'Autorità conferma i risultati della precedente analisi dei mercati all'ingrosso della raccolta e della terminazione delle chiamate telefoniche in postazione fissa, ritenendo quindi che entrambi i mercati analizzati abbiano dimensione geografica nazionale.

<p>D2. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla dimensione del mercato geografico all'ingrosso?</p>
--

3. DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

3.1. Introduzione

93. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Codice, "si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, e dunque di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori".

94. L'articolo 17 del Codice ha recepito l'articolo 14 della direttiva quadro, che conforma la definizione del significativo potere di mercato (SMP) ai fini della regolamentazione di settore a quella data dalla Corte di giustizia europea per la nozione di posizione dominante ai fini del diritto della concorrenza. Una sintesi degli orientamenti della Commissione circa l'interpretazione del concetto di posizione dominante nell'industria delle comunicazioni elettroniche è contenuta nelle Linee direttrici di cui l'Autorità tiene in massimo conto nello svolgimento dell'analisi di mercato.⁴⁴

95. In base ai paragrafi 75 e seguenti delle Linee direttrici, per stabilire l'esistenza di un significativo potere di mercato l'Autorità si avvale di diversi indicatori quali, *inter alia*, le quote di mercato, la dimensione globale dell'impresa, il controllo di infrastrutture difficilmente duplicabili, le barriere all'ingresso, le economie di scala e di diversificazione, l'integrazione verticale, la rete di distribuzione e vendita e la concorrenza potenziale. Tali indicatori devono essere analizzati anche in un'ottica previsionale.

96. Per quanto riguarda la quota di mercato, anche se al paragrafo 76 delle Linee direttrici si afferma che nel caso di prodotti differenziati è preferibile utilizzare quote di mercato calcolate sulla base del valore delle vendite, al successivo paragrafo 77, si afferma che "spetta alle ANR decidere i criteri più adatti per misurare la presenza sul mercato", salvo però fornire alcune indicazioni circa le modalità di calcolo più adatte in alcuni dei mercati individuati dalla Raccomandazione.

97. L'articolo 17, comma 2, del Codice stabilisce, in conformità con l'articolo 82 del trattato CE, che "un'impresa può detenere un rilevante potere di mercato, ossia può detenere una posizione dominante, sia individualmente che congiuntamente con altri". Sebbene il concetto di dominanza collettiva sia in evoluzione, la Commissione e la giurisprudenza della Corte sono orientate a ritenere che una o più imprese detengano una posizione dominante collettiva quando in rapporto ai loro clienti e concorrenti si presentino come un'unica impresa, senza che vi sia concorrenza effettiva tra loro. Le

⁴⁴ Cfr. Linee direttrici, capitolo 3, punti 70-106.

Linee direttrici, al paragrafo 96, specificano che le Autorità nazionali di regolamentazione per valutare *ex ante* la presenza delle condizioni che possano favorire l'insorgenza di una posizione dominante collettiva, devono valutare se ricorrano le condizioni elencate nel suddetto paragrafo.

Mercato dei servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

3.2. Struttura e dinamica del mercato della raccolta delle chiamate

98. Come già evidenziato al punto 84, i servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa sono offerti a terzi esclusivamente dall'operatore Telecom Italia. Difatti gli operatori alternativi utilizzano la propria rete di accesso in larga parte per l'autoproduzione dei servizi di raccolta telefonica, in quanto, in assenza di obblighi regolamentari, un operatore alternativo proprietario della rete di accesso non avrebbe alcun incentivo a rendere disponibile la propria infrastruttura ad altri operatori che sono diretti concorrenti nel mercato del traffico telefonico al dettaglio.⁴⁵

99. Nel mercato considerato, in realtà, sono presenti dal lato dell'offerta anche gli altri operatori che offrono servizi telefonici ai clienti finali in modalità di accesso diretto,⁴⁶ ossia gli operatori che auto-producono i servizi di raccolta. Tali operatori sono: Acantho S.p.A., ADR TEL S.p.A., Alpikom S.p.A., Brennercom S.p.A., BT Italia S.p.A., Colt Telecom S.p.A., CSINFO S.p.A., ConsiagNet S.p.A., Consorzio Terrecablate, Decatel S.r.l., Elinet S.p.A., Energ.it S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Fly Net S.p.A., Freeway S.r.l., Infracom Italia S.p.A. (ex Multilink), Intermatica S.r.l., Karupa S.p.A., Metropoli Access Italia S.p.A., OkCom S.p.A., Opitel S.p.A. (ex Tele2), Orange Business Italy S.p.A., Phonica S.p.A., Rita S.r.l., Thunder S.p.A., Trans World Communications S.p.A., Satcom S.p.A., Società Trasporto Telematico S.p.A., Teleunit S.p.A., TEX97 S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., TWT S.p.A., Uno Communications S.p.A., Verizon Italia S.p.A., Vive la Vie S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wavecrest Italia S.p.A., Welcome S.p.A., Wind S.p.A..

100. Dal lato della domanda, sono presenti gli operatori che acquistano servizi di raccolta delle chiamate da Telecom Italia, nelle modalità di CS e CPS, per offrire ai propri clienti servizi di traffico telefonico in postazione fissa. Tra questi, i principali per

⁴⁵ Fa eccezione la raccolta di chiamate dove la titolarità del prezzo è dell'operatore ricevente (ad esempio numeri verdi e altre numerazioni non geografiche).

⁴⁶ Per servizio di accesso diretto si intende la fornitura di servizi telefonici mediante rete di accesso proprietaria o in affitto, quest'ultima nelle modalità consentite dalle offerte all'ingrosso fornite dall'operatore notificato nell'ambito dei servizi del mercato n. 4/2007 e del mercato n. 5/2007. In tale contesto, sono considerati in accesso diretto anche i clienti ai quali un operatore alternativo offre servizi mediante il *naked bitstream*. Per servizi di accesso indiretto si intende invece la fornitura dei medesimi servizi al cliente finale mediante l'utilizzo delle offerte di CS e CPS fornite dall'operatore notificato.

numero di linee in CS/CPS acquistate nel 2007 sono BT, Colt, Eutelia, Fastweb, Tele2 e Wind.

101. Per arrivare al calcolo delle quote di mercato in volumi, si devono pertanto considerare i volumi di traffico raccolto dalle linee della rete di accesso in rame di Telecom Italia – venduti internamente alla divisione *retail* della stessa oppure esternamente ad altri operatori – ed i volumi di traffico raccolto dagli altri operatori attraverso infrastrutture proprie e usati in larga parte per l'autoproduzione⁴⁷.

102. Nella tabella seguente sono riportati i volumi di traffico raccolto venduti nel periodo 2005-2008 (mercato *merchant*) ed i volumi di traffico complessivi del mercato, comprensivi cioè della quota di traffico raccolto per autoproduzione. La tabella evidenzia una netta diminuzione dei volumi venduti tra il 2005 e il 2008. Tale andamento è spiegato in larga parte dall'evoluzione della politica commerciale degli operatori alternativi che, al fine di acquisire la gestione completa del cliente finale, si sono progressivamente orientati verso soluzioni di accesso diretto a scapito dei servizi in CS/CPS.

Tabella 2 – Mercato della raccolta: volumi di traffico venduto e complessivi.

	Volumi di traffico raccolto venduto (migliaia di minuti)		Volumi di traffico complessivo (migliaia di minuti)	
	Consistenza		Consistenza	Variazione
2005	42.567.650		140.018.246	
2006	32.948.490	-22,6%	134.169.995	-4,2%
2007	24.567.204	-25,4%	133.886.792	-0,2%
2008	18.640.795	-24,1%	123.308.136	-7,9%

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

103. Per quanto riguarda i servizi di telefonia pubblica al dettaglio, in continuità con quanto rilevato dalla precedente analisi di mercato, si riscontra una sostanziale diminuzione per i volumi relativi al mercato della raccolta da postazioni di telefonia pubblica, che risultano passati da circa 171 milioni di minuti nel 2005 a poco più di 118 milioni nel 2008. Tale fenomeno è interpretabile come un passaggio della clientela *retail* ad altri strumenti di comunicazione (in particolare la telefonia mobile).

⁴⁷ Sono inclusi anche i minuti di traffico raccolto per chiamate dove la titolarità del prezzo è dell'operatore ricevente (numeri verdi e altre numerazioni non geografiche).

3.3. Descrizione degli indicatori utilizzati

104. L'Autorità ritiene che gli indicatori più adatti (fra quelli elencati nelle Linee direttrici) ai fini della valutazione del significativo potere di mercato nella fornitura di servizi all'ingrosso di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa siano: *i*) il livello e l'andamento delle quote di mercato; *ii*) il controllo di infrastrutture difficili da duplicare; *iii*) le economie di scala, densità e diversificazione; *iv*) la mancanza o l'insufficienza di contropotere di mercato da parte degli acquirenti; *v*) l'integrazione verticale. Ciascun indicatore viene analizzato nei paragrafi che seguono.

3.3.1. Livello e andamento delle quote di mercato

105. Le quote di mercato vengono calcolate sulla base di quanto delineato al punto 101, ossia includendo non solo i volumi di traffico effettivamente venduti sul mercato (*merchant market*), ma anche l'autoproduzione di Telecom Italia e degli operatori alternativi che forniscono servizi di traffico mediante accessi diretti. La tabella che segue riporta le quote in volumi di traffico con riferimento al periodo 2005-2008.

Tabella 3 – Mercato della raccolta: quote di mercato in volumi di traffico raccolto

	Volumi (migliaia di minuti)			
	2005	2006	2007	2008
Telecom Italia	93,6%	91,4%	87,0%	80,4%
Wind	2,9%	4,1%	5,4%	7,3%
Fastweb	3,3%	4,0%	5,0%	6,8%
Tele2	0%	0,1%	1,3%	2,7%
Altri	0,2%	0,4%	1,2%	2,8%

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

106. La tabella 3 evidenzia quote di mercato di Telecom Italia ancora molto elevate, sebbene in riduzione nel corso degli anni, a seguito dell'aumento di clienti in accesso diretto gestiti dagli altri operatori. Tale aumento è diretta conseguenza della crescita degli investimenti da parte degli operatori alternativi in *unbundling* (ULL), *shared access* (SA) e *bitstream naked*, già rilevata nell'ambito della delibera n. 314/09/CONS con riferimento al periodo 2004-2008.⁴⁸

⁴⁸ Cfr. punto 176 della delibera n. 314/09/CONS.

107. Se si escludono i volumi di traffico raccolto da parte di tutti gli operatori ai fini dell'auto-produzione per conto delle proprie divisioni al dettaglio, si ottengono le quote di mercato riportate nella Tabella 4.

Tabella 4 – Mercato della raccolta: quote di mercato in volumi di traffico raccolto esclusa l'autoproduzione.

	Volumi (migliaia di minuti)			
	2005	2006	2007	2008
Telecom Italia	99,2%	98,7%	97,5%	92,2%
BT	0%	0%	0%	3,2%
FASTWEB	0,5%	0,8%	1,5%	1,8%
Wind	0,3%	0,4%	0,7%	1,3%
Altri	0%	0,1%	0,4%	1,5%

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

108. La Tabella 4 evidenzia che la raccolta effettuata dagli operatori alternativi e venduta a terzi continua ad essere molto limitata al confronto con quella venduta da Telecom Italia.

3.3.2. Controllo di infrastrutture difficili da duplicare

109. Un operatore che voglia offrire un servizio analogo al servizio di raccolta di Telecom Italia necessita di una rete di accesso capillarmente diffusa sul territorio. La realizzazione di infrastrutture nel settore delle telecomunicazioni, in particolare di infrastrutture di accesso, richiede tempi molto lunghi e investimenti ingenti e prevalentemente non recuperabili (*sunk cost*) in caso di uscita dal mercato.

110. Gli ostacoli derivanti dalla necessità di una rete di accesso capillare si sono attenuati a partire dall'anno 2000, in seguito all'entrata in vigore della regolamentazione dell'accesso disaggregato alla rete locale dell'*incumbent*. I servizi di *unbundling*, infatti, consentono agli operatori alternativi di limitare gli investimenti non pienamente recuperabili e di trasformare parte dei costi fissi, legati alla costruzione delle infrastrutture, in costi variabili. Ciononostante, per i nuovi entranti i costi (di allestimento del sito, di affitto degli spazi in centrale e di affitto del doppino) continuano a risultare piuttosto elevati. Inoltre, la redditività della fornitura di servizi all'ingrosso di raccolta mediante il ricorso all'*unbundling* è condizionata dal raggiungimento di determinate economie di densità. Infine, il fatto che tali servizi siano disponibili solo su un sottoinsieme delle centrali locali (che servono il 56% della

popolazione telefonica)⁴⁹ impedisce agli operatori alternativi la fornitura dei servizi di raccolta all'ingrosso su tutto il territorio nazionale.⁵⁰

111. L'Autorità, pertanto, ritiene che il controllo di infrastrutture non facilmente replicabili continui a conferire a Telecom Italia un considerevole vantaggio competitivo nei confronti degli operatori alternativi.

3.3.3. Economie di scala, densità e diversificazione

112. La presenza di economie di scala è uno dei principali ostacoli all'ingresso sul mercato della raccolta all'ingrosso da parte degli operatori alternativi. Infatti, per poter conseguire economie di scala comparabili con quelle di Telecom Italia gli operatori alternativi dovrebbero disporre di una rete estremamente capillare. Tuttavia, come illustrato al paragrafo precedente, la realizzazione di una rete capillare richiede il sostenimento di ingenti costi fissi; inoltre, la redditività della rete dipende dal raggiungimento di determinate economie di densità (numero di clienti per superficie) che consentono di ridurre il più possibile i costi unitari per cliente. L'esistenza di considerevoli costi fissi viene riscontrata, pur se in misura minore, anche per la realizzazione di accessi alla rete telefonica attraverso offerte all'ingrosso di accesso disaggregato alla rete in rame.

113. La possibilità di sfruttare le economie di diversificazione (di scopo) dipende in larga misura dalla possibilità di offrire un'ampia gamma di servizi che condividono alcune componenti di costo. Le economie di diversificazione connesse con la fornitura dei servizi di raccolta sono notevoli, soprattutto tenendo conto delle componenti di costo relative alla rete di accesso che possono essere condivise con altri servizi all'ingrosso, come ad esempio i servizi di larga banda all'ingrosso.

3.3.4. Contropotere da parte degli acquirenti

114. In qualunque mercato, gli acquirenti sono in grado di esercitare una qualche forma di contropotere d'acquisto nei confronti del fornitore quando acquistano considerevoli quantità del servizio offerto – situazione frequentemente riscontrabile nei mercati all'ingrosso – e quando hanno la possibilità di rivolgersi a fornitori alternativi in risposta ad un aumento del prezzo in tempi ragionevoli.

115. Nel mercato in esame, pur esistendo alcuni operatori che acquistano da Telecom Italia una quantità elevata di linee in CS/CPS, è pressoché impossibile che questi

⁴⁹ Dato aggiornato con riferimento all'anno 2007 nella delibera n. 314/09/CONS.

⁵⁰ Si noti che la fornitura dei servizi di raccolta è realizzabile anche attraverso il ricorso alle offerte all'ingrosso di *naked bistream* su tutto il territorio nazionale. L'utilizzo di questa modalità comunque non consente agli altri operatori di ottenere gli stessi vantaggi che conseguono dal controllo effettivo dell'infrastruttura di accesso.

possano rivolgersi ad altri operatori, essendo l'offerta di servizi di raccolta esclusivamente di Telecom Italia. Gli operatori alternativi che detengono linee di accesso di proprietà o in affitto, e che quindi sono potenzialmente in grado di fornire servizi di raccolta, tendono a non offrirli ad operatori terzi, per non dover fronteggiare la concorrenza di questi ultimi nei mercati al dettaglio.

116. L'Autorità ritiene, pertanto, che siano in grado di esercitare una qualche forma di contropotere di acquisto nei confronti di Telecom Italia solo quei pochi operatori alternativi che acquistano un ingente numero di linee in CS/CPS, ma che questo contropotere di acquisto non sia comunque tale da contrastare il potere di mercato di Telecom Italia.

3.3.5. Integrazione verticale

117. Telecom Italia è tuttora l'unico operatore verticalmente integrato lungo tutta la catena tecnologica e impiantistica a livello nazionale, anche in relazione al mercato dei servizi di raccolta all'ingrosso. Questa caratteristica pone Telecom Italia nella posizione di essere l'unico operatore a non dover acquistare servizi intermedi da operatori con cui si trova a competere sui mercati a valle.

118. Anche gli altri operatori dotati di infrastrutture di rete possono beneficiare degli effetti dell'integrazione verticale, sebbene nessuno con la stessa intensità dell'*incumbent*, in quanto non disponendo di una rete altrettanto diffusa sul territorio, essi devono comunque utilizzare alcune componenti della rete di Telecom Italia per offrire i loro servizi su scala nazionale.

119. Gli operatori alternativi dispongono in generale di una minore libertà d'azione in quanto, da un lato, devono rispettare i vincoli imposti da Telecom Italia nell'acquisto di servizi intermedi e, dall'altro lato, si trovano a competere con quest'ultima nei mercati a valle.

3.3.6. Conclusioni sulla determinazione del significativo potere di mercato

120. L'elevato livello delle quote di mercato di Telecom Italia e la loro persistenza nel tempo, la presenza di infrastrutture difficili da duplicare e di economie di scala, l'assenza di un considerevole contropotere di acquisto da parte degli operatori alternativi, nonché il fatto che Telecom Italia continui ad essere l'unico operatore sul mercato totalmente integrato verticalmente, sono tutti indicatori che confermano come nel mercato della raccolta del traffico telefonico non sussistano condizioni di concorrenza effettiva e che Telecom Italia goda di un significativo potere di mercato.

121. Si ritiene che la valutazione circa la concorrenzialità del mercato ed il potere di mercato di Telecom Italia non possa subire variazioni significative nell'orizzonte temporale considerato (18 mesi). In ogni modo, l'Autorità monitorerà le condizioni competitive al fine di rilevare ulteriori variazioni nella pressione concorrenziale.

Mercati dei servizi di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

3.4. Struttura e dinamica del mercato della terminazione delle chiamate

122. I servizi di terminazione sono offerti da tutti gli operatori che detengono numerazioni geografiche del PNN a cui sono attestati propri clienti finali, gestiti in accesso diretto, ossia: Acantho S.p.A., ADR TEL S.p.A., Alpikom S.p.A., Brennercom S.p.A., BT Italia S.p.A., Colt Telecom S.p.A., CSINFO S.p.A., ConsiagNet S.p.A., Consorzio Terrecablate, Decatel S.r.l., Elinet S.p.A., Energ.it S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Fly Net S.p.A., Freeway S.r.l., Infracom Italia S.p.A. (ex Multilink), Intermatica S.r.l., Karupa S.p.A., Metropol Access Italia S.p.A., OkCom S.p.A., Opitel S.p.A. (ex Tele2), Orange Business Italy S.p.A., Phonica S.p.A., Rita S.r.l., Satcom S.p.A., Società Trasporto Telematico S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Teleunit S.p.A., TEX97 S.p.A., Thunder S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Trans World Communications S.p.A., TWT S.p.A., Uno Communications S.p.A., Verizon Italia S.p.A., Vive la Vie S.p.A., Vodafone Omnitel N.V, Wavecrest Italia S.p.A., Welcome S.p.A., Wind S.p.A.

123. Dal lato della domanda, sono presenti sul mercato tutte le società operanti in ambito nazionale o internazionale che offrono ai propri clienti finali servizi di traffico telefonico, originato da rete fissa o mobile, e diretto verso numerazioni geografiche del PNN che sono assegnate agli operatori di cui al punto precedente.

124. I volumi di traffico complessivo terminati sulle reti degli operatori attivi nel mercato dal lato dell'offerta sono riportati nella Tabella 5.

Tabella 5 – Mercato della terminazione: volumi di traffico terminato sulle reti fisse e ricavi

	Volumi di traffico terminato (migliaia di minuti)		Ricavi complessivi (migliaia di euro)	
	Consistenza		Consistenza	Variazione
2005	45.754.313		375.453	
2006	45.651.041	-0,2%	398.251	6,1%
2007	49.225.101	7,8%	425.518	6,8%
2008	49.372.683	0,3%	427.661	0,5%

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

125. La Tabella 5 mostra che nel periodo 2005- 2008 il mercato totale è aumentato sia in termini di volumi che in termini di ricavi.

3.5. Descrizione degli indicatori utilizzati

126. Come già osservato in precedenza, ciascun operatore di terminazione è l'unico soggetto in grado di offrire servizi di terminazione delle chiamate sulla propria rete; di conseguenza, ogni operatore detiene una quota di mercato pari al 100%. L'analisi del livello e andamento delle quote di mercato non è pertanto necessaria.

127. Nonostante l'esistenza di una quota di mercato pari al 100%, è necessario comunque valutare se un operatore possa vedere limitata la possibilità di aumentare il prezzo al di sopra del livello concorrenziale. L'Autorità, in considerazione delle caratteristiche del mercato, ritiene che il contropotere d'acquisto sia l'unico tra i criteri menzionati in precedenza in grado di limitare il potere di mercato dell'operatore di terminazione. Difatti, un operatore di originazione può esercitare una pressione competitiva nei confronti dell'operatore che offre il servizio di terminazione solo nel caso in cui acquisti considerevoli quantità del servizio. Per questa ragione, l'Autorità ritiene sufficiente analizzare solo il contropotere di acquisto da parte degli acquirenti come indicatore relativo alla presenza di SMP.

3.5.1. Contropotere di mercato da parte degli acquirenti

128. In base al sistema di *pricing* vigente, il pagamento del servizio di terminazione non è a carico dei clienti dell'operatore che termina la chiamata. In assenza di regolamentazione, gli operatori di terminazione, pertanto, hanno un incentivo a praticare prezzi di terminazione eccessivi, con una conseguente struttura distorta dei prezzi ed inefficienze dal punto di vista allocativo.⁵¹

129. Tuttavia, dal momento che l'operatore di terminazione necessita a sua volta di comprare il servizio dagli operatori concorrenti, in un contesto deregolamentato, si assiste ad una negoziazione tra operatori per la fissazione delle tariffe di terminazione reciproche. In questa fase, il prezzo di terminazione di un operatore potrebbe essere vincolato dal contropotere di mercato esercitabile dagli altri operatori.⁵²

130. Da quanto detto, risulta evidente che il contropotere di mercato si esercita tra operatori in maniera dipendente dal relativo potere di mercato che essi posseggono nei mercati al dettaglio dei servizi di accesso alla rete telefonica. Per tale ragione, considerate le rilevanti differenze esistenti tra l'operatore *incumbent* e gli altri operatori di rete fissa, l'Autorità ritiene necessario valutare separatamente l'effetto del

⁵¹ Ciò si verifica anche se gli operatori utilizzano gli elevati profitti di terminazione per ridurre le tariffe a livello *retail*.

⁵² In realtà, il contropotere di mercato si esercita anche quando l'operatore che vuole comprare il servizio di terminazione offre servizi nel mercato al dettaglio esclusivamente mediante accessi di tipo indiretto; in tale caso, tuttavia, non essendoci un rapporto reciproco l'effetto del contropotere di mercato risulta meno rilevante.

contropotere di mercato esercitabile nei confronti dell'operatore *incumbent* e nei confronti di un altro operatore di rete fissa.

Valutazione del contropotere di mercato nei confronti di Telecom Italia

131. Per quanto riguarda le relazioni con gli altri operatori di rete fissa, l'Autorità rileva che Telecom Italia continua ad essere l'operatore con il più alto numero di accessi proprietari, nonostante lo sviluppo della concorrenza nel mercato al dettaglio dell'accesso alla rete fissa, già rilevato dall'Autorità nella delibera n. 314/09/CONS.

132. Gli altri operatori di rete fissa, quindi, necessitano di terminare una notevole parte delle chiamate generate dai propri clienti sulla rete di Telecom Italia; inoltre, la possibilità di competere con Telecom Italia nel mercato al dettaglio dei servizi telefonici dipende dalla possibilità di acquistare il servizio di terminazione dall'*incumbent*.

133. Per quanto riguarda gli accordi di terminazione tra Telecom Italia e gli operatori di rete mobile, questi ultimi sono soggetti agli obblighi di controllo dei prezzi definiti dall'Autorità nell'ambito del mercato n. 7 della Raccomandazione. Gli obblighi attualmente vigenti impongono a tali operatori di fornire il servizio di terminazione a condizioni di prezzo orientate al costo,⁵³ per cui il loro contropotere di mercato è limitato.

134. Telecom Italia sarebbe nelle condizioni di esercitare un forte contropotere di mercato nella fase di contrattazione degli accordi di terminazione, nei confronti degli altri operatori di rete fissa, qualora – come invece accade – non vi fosse una regolamentazione delle tariffe di terminazione, in capo sia a Telecom Italia che agli altri operatori notificati.

135. In conclusione, per via delle ragioni esposte, l'Autorità ritiene che il potere di mercato dell'operatore *incumbent* nella fornitura del servizio di terminazione non sia limitato dal contropotere di mercato esercitato dagli altri operatori di rete fissa e mobile, ma bensì limitato dalla regolamentazione vigente.

Valutazione del contropotere di mercato nei confronti degli altri operatori di rete fissa

136. Un operatore alternativo di rete fissa può vedere limitato il proprio potere di mercato nella fornitura del servizio di terminazione sia nella negoziazione con gli altri operatori di rete fissa, sia con gli operatori di rete mobile.

137. Un operatore alternativo di rete fissa che possiede un significativo numero di clienti in accesso diretto potrebbe esercitare un notevole contropotere di mercato nei confronti di altri operatori di minori dimensioni. Tuttavia, si osserva che, anche per gli operatori

⁵³ L'approccio *modified greenfield* prevede di tenere in conto gli obblighi regolamentari presenti nei mercati delle comunicazioni, con esclusione dei soli obblighi in vigore nel mercato analizzato.

alternativi, il contropotere di mercato risulta limitato dall'esistenza degli obblighi di interconnessione vigenti.

138. Per quanto riguarda gli accordi di terminazione raggiunti con gli operatori di rete mobile, questi ultimi sono soggetti agli obblighi di controllo dei prezzi definiti dall'Autorità nell'ambito del mercato n. 7 della Raccomandazione. Analogamente a quanto evidenziato al punto 133, in ragione di ciò gli operatori di rete mobile non possono esercitare alcun vincolo basato sull'esercizio del contropotere di mercato.

139. In conclusione, l'Autorità ritiene che il potere di mercato degli operatori di rete fissa nella fornitura del servizio di terminazione non sia limitato dall'eventuale contropotere di mercato esercitato dagli altri operatori di rete fissa e mobile, quanto piuttosto dalla regolamentazione vigente.

3.5.2. Conclusioni sulla determinazione del significativo potere di mercato

140. Alla luce dell'analisi svolta nei paragrafi precedenti, l'Autorità ritiene che tutti gli operatori di rete fissa detengano un significativo potere di mercato sull'intero territorio nazionale relativamente ai servizi di terminazione delle chiamate su singola rete fissa.

<p>D3. Si condividono le conclusioni raggiunte dall'Autorità in merito alla determinazione del significativo potere di mercato?</p>
--

4. IMPOSIZIONE, MANTENIMENTO, MODIFICA E REVOCA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI

4.1 Principi e riferimenti normativi per la definizione di obblighi regolamentari nei mercati rilevanti

141. Ai sensi del vigente quadro normativo, l'Autorità, individuati i mercati rilevanti e riscontrata la posizione dominante di una o più imprese, è chiamata a imporre misure regolamentari e a valutare l'opportunità di mantenere, modificare o revocare gli obblighi in vigore.

142. Le direttive europee, la Raccomandazione (paragrafo 3.4.) e le Linee direttrici (capitolo 4) forniscono indicazioni chiare e dettagliate sul percorso che l'Autorità segue nell'imposizione degli obblighi normativi alle imprese aventi significativo potere di mercato. Altre indicazioni a riguardo possono rinvenirsi nella Posizione Comune ERG sui Rimedi del maggio 2006.

143. Una volta individuata una situazione di significativo potere di mercato in un mercato rilevante, l'Autorità è tenuta ad imporre almeno un obbligo regolamentare all'operatore dominante (paragrafo 114 delle Linee direttrici) ed è chiamata a verificare che ogni correttivo imposto sia compatibile con il principio di proporzionalità, ovvero che l'obbligo sia basato sulla natura della restrizione della concorrenza accertata, sia giustificato alla luce degli obiettivi fondamentali perseguiti con l'azione regolamentare di cui all'articolo 8 della direttiva Quadro e agli articoli 4 e 13 del Codice e sia strettamente necessario ed adeguato al conseguimento di tali fini.

144. Con riferimento ai mercati all'ingrosso, il Codice e la direttiva accesso individuano una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di significativo potere di mercato, in particolare in materia di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso e controllo dei prezzi, ivi incluso l'orientamento ai costi. L'intervento dell'Autorità dovrà risultare appropriato e proporzionato in relazione alla natura del problema riscontrato.

145. L'articolo 46 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 9 della direttiva accesso, disciplina l'obbligo di trasparenza. L'Autorità può imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali quelle di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso e prezzi. In particolare, l'Autorità può imporre che l'operatore notificato pubblici un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori alternativi non siano costretti a pagare per risorse non necessarie al fine di ottenere il servizio richiesto. L'Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione

delle medesime e, inoltre, con provvedimento motivato, può imporre modifiche alle offerte di riferimento.

146. La trasparenza dei termini e delle condizioni dell'accesso e dell'interconnessione, in particolare in materia di prezzi, consente di accelerare il negoziato relativo ai servizi all'ingrosso, di evitare le controversie e di garantire agli attori presenti sul mercato che il servizio non sia fornito a condizioni discriminatorie.

147. In merito agli obblighi di non discriminazione, l'articolo 47 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 10 della direttiva accesso, prevede che l'Autorità possa imporre all'operatore notificato di applicare condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e, inoltre, che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni ed un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi forniti alle proprie società consociate o ai propri partner commerciali.

148. Inoltre l'Autorità può imporre obblighi di separazione contabile, così come espressamente disciplinato dall'articolo 48 che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 11 della direttiva accesso. In particolare, l'Autorità può obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso ed i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47 del Codice o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'Autorità può, inoltre, specificare i formati e la metodologia contabile da utilizzare.

149. Per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può, altresì, pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.

150. In applicazione dell'articolo 49 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 12 della direttiva accesso, nel caso in cui l'Autorità rilevi che il rifiuto di concedere l'accesso o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacoli lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio con conseguenti effetti contrari agli interessi dell'utente finale, essa può imporre agli operatori notificati di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate. Agli operatori può essere imposto, *inter alia*:

- a) di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale;
- b) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;
- c) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;
- d) di garantire determinati servizi all'ingrosso per rivendita da parte di terzi;

- e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;
- f) di consentire la co-ubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici, piloni;
- g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili;
- h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
- i) di interconnettere reti o risorse di rete.

151. L'Autorità può, inoltre, associare a tali obblighi condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi summenzionati, e soprattutto nel valutare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi ed ai principi dell'attività di regolamentazione, così come espressamente disciplinato dall'articolo 13 del Codice che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 5 della direttiva accesso e dall'art. 8 della direttiva quadro, l'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione;
- b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;
- c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti;
- d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine;
- e) eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
- f) fornitura di servizi paneuropei.

152. Infine, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporti il mantenimento di prezzi di interconnessione e di accesso ad un livello eccessivamente elevato o la compressione degli stessi a danno dell'utenza finale, l'Autorità, in applicazione dell'articolo 50 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 13 della direttiva accesso, può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi. L'Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi.

153. L'Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la

concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo l'Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorità può approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L'Autorità può esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui. L'Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità. E' pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema.

4.2 Valutazione delle problematiche competitive nei mercati rilevanti dei servizi di raccolta e terminazione delle chiamate telefoniche.

4.2.1 Mercato dei servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

154. Sulla base delle risultanze dell'analisi del significativo potere di mercato, svolta nel capitolo 3, l'Autorità ha individuato Telecom Italia quale operatore detentore di significativo potere di mercato nel mercato della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.

155. L'Autorità ha raggiunto tale conclusione in considerazione del livello e dell'andamento della quota di mercato detenuta da Telecom Italia nell'arco temporale di osservazione, nonché sulla base dell'esame delle caratteristiche strutturali del mercato, quali la presenza di elevate barriere all'ingresso – economie di scala, di densità, di scopo e *sunk costs* – il controllo da parte di Telecom Italia di infrastrutture difficili da duplicare, la sua integrazione verticale in tutti gli stadi della catena del valore, l'assenza di un significativo contropotere da parte degli acquirenti. L'Autorità ritiene che l'insieme di queste condizioni permetta a Telecom Italia di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori. Telecom Italia, inoltre, in virtù della sua condizione di operatore dominante nel mercato della raccolta e della sua integrazione verticale nei corrispondenti mercati a valle, potrebbe adottare comportamenti volti ad ostacolare la competizione nei mercati al dettaglio dei servizi telefonici.

156. La più immediata delle pratiche anticompetitive che Telecom Italia potrebbe attuare, in virtù del suo controllo di infrastrutture difficili da duplicare, è il rifiuto dell'accesso a queste ultime ad operatori concorrenti nei mercati a valle. In assenza di un obbligo di accesso alle proprie infrastrutture, infatti, gli operatori alternativi

dovrebbero sostenere livelli di investimento tali da scoraggiare il loro ingresso o la loro espansione nei mercati dei servizi telefonici al dettaglio.

157. Anche in presenza di un obbligo di fornitura dell'accesso alle proprie infrastrutture, l'operatore Telecom Italia potrebbe comunque sfruttare a proprio vantaggio la sua posizione di forza economica nel mercato in esame, agendo sia sulla variabile prezzo, sia su variabili differenti dal prezzo.

158. In primo luogo, Telecom Italia potrebbe adottare pratiche di discriminazione di prezzo fornendo i servizi di raccolta alle imprese operanti nei mercati a valle dei servizi telefonici a condizioni economiche meno vantaggiose rispetto alle corrispondenti condizioni di fornitura interna. Questa strategia determinerebbe fenomeni di compressione dei prezzi a danno dei concorrenti, ponendo questi ultimi nella condizione di non poter competere profittevolmente nei mercati finali. Inoltre, anche in presenza di un obbligo di non discriminazione, ma in assenza di un obbligo di controllo dei prezzi, Telecom Italia potrebbe comunque fissare i prezzi dei servizi di raccolta ad un livello superiore ai costi sottostanti, al fine di sussidiare le attività nei mercati al dettaglio potenzialmente competitivi con gli extra profitti conseguibili nel mercato all'ingrosso dei servizi di raccolta nel quale è in possesso di un significativo potere di mercato.

159. In secondo luogo, al fine di ostacolare la concorrenza nei mercati a valle, Telecom Italia potrebbe agire su variabili differenti dal prezzo, quali le condizioni tecnico/qualitative di fornitura, i tempi di fornitura (nel seguito, anche *provisioning*), di ripristino (nel seguito anche *assurance*) e di disponibilità del servizio. Anche in questo caso, infatti, la contemporanea presenza nei mercati a monte e a valle permetterebbe a Telecom Italia di attuare pratiche che possono definirsi di *Service Level Agreement squeeze*, che si sostanziano nell'applicazione di condizioni di *provisioning*, *assurance* e di disponibilità alle proprie offerte all'ingrosso, tali da impedire agli acquirenti di queste offerte di competere sui corrispondenti mercati al dettaglio.

160. Infine, Telecom Italia potrebbe sfruttare a proprio vantaggio l'accesso privilegiato ad informazioni tecniche e commerciali di cui dispone. Telecom Italia, infatti, in quanto fornitore dei servizi di raccolta, potrebbe fare un uso improprio di informazioni circa i clienti degli operatori cui fornisce accesso trasferendole alle proprie divisioni commerciali che potrebbero così effettuare offerte mirate ad i clienti dei propri concorrenti.

161. Alla luce delle problematiche competitive evidenziate nei punti precedenti, con riferimento alla fornitura dei servizi di raccolta sulla propria rete telefonica in postazione fissa, l'Autorità intende mantenere in capo a Telecom Italia i seguenti obblighi regolamentari in materia di: *i*) accesso ed uso di determinate risorse di rete, *ii*) trasparenza; *iii*) non discriminazione; *iv*) separazione contabile; *v*) controllo dei prezzi e contabilità dei costi.

4.2.2 Mercato dei servizi di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

162. Sulla base delle risultanze dell'analisi del significativo potere di mercato, svolta nel capitolo 3, l'Autorità ha individuato tutti gli operatori di rete fissa quali detentori di significativo potere di mercato nei mercati della terminazione delle chiamate su singola rete fissa. L'Autorità ha raggiunto tale conclusione in considerazione delle problematiche competitive che sono tipiche di tali mercati, già evidenziate nel capitolo 3 della presente delibera, nonché rilevate dalla Commissione Europea nell'*Explanatory Note* alla Raccomandazione.

163. I principali comportamenti anticompetitivi riscontrabili sui mercati della terminazione sono quelli della pratica di prezzi eccessivi, della collusione tacita, della discriminazione di prezzo e del rifiuto di concedere accesso o di interconnettersi ad altri operatori. Tali comportamenti differiscono a seconda che si tratti di: *i*) terminazione per l'interconnessione di reti che competono per i clienti finali (F2F e M2M); *b*) terminazione per l'interconnessione di reti che non competono per i clienti finali (F2M e M2F).

164. Come illustrato in precedenza, gli operatori di terminazione, a causa del sistema di *pricing* vigente e del fatto che di essere gli unici operatori in grado di offrire il servizio, hanno un incentivo a praticare prezzi eccessivi⁵⁴. Il problema della collusione tacita, che porta a prezzi superiori ai costi e quindi ad inefficienze allocative, non si riscontra spesso nella pratica, in particolare se le reti sono di dimensione diversa ed sono caratterizzate da una diversa struttura dei costi, come nel caso in esame. La discriminazione dei prezzi nella pratica si concretizza in forti differenziali di prezzo a livello *retail* tra tariffe *on-net* ed *off-net* e riguarda prevalentemente la terminazione mobile-mobile.

165. Infine, il problema del rifiuto a trattare o a interconnettersi dipende dalle dimensioni degli operatori. Infatti, mentre per gli operatori di minore dimensione l'interconnessione con le altre reti è fondamentale, gli operatori di maggiori dimensioni, in genere, possono operare senza interconnettersi con gli operatori di minore dimensione. Un rifiuto a trattare porta quindi all'esclusione dal mercato dei concorrenti di minori dimensioni. A tal riguardo, l'Autorità osserva che, essendo Telecom Italia l'operatore con la base clienti largamente più ampia – la cui rete termina quindi una significativa percentuale del totale dei volumi di traffico terminati su rete fissa – può esercitare un maggiore contropotere di mercato, nella fase di contrattazione degli accordi di terminazione, nei confronti degli altri operatori di rete fissa.

⁵⁴ Il problema risulta accentuato nel caso delle chiamate fisso –mobile quando gli utenti rete fissa non sono in grado di identificare la rete chiamata e quindi non conoscono l'esatta tariffa da pagare.

166. Alla luce di ciò, l’Autorità intende imporre a Telecom Italia, con riferimento alla fornitura dei servizi di terminazione sulla propria rete telefonica in postazione fissa, obblighi regolamentari in materia di: *i*) accesso ed uso di determinate risorse di rete, *ii*) trasparenza; *iii*) non discriminazione; *iv*) separazione contabile; *v*) controllo dei prezzi e contabilità dei costi.

167. L’Autorità, inoltre, in continuità con quanto stabilito con le delibere nn. 417/06/CONS e 407/08/CONS, ritiene altresì che non sarebbe equo e proporzionale imporre identiche misure regolamentari a Telecom Italia e agli operatori alternativi, in considerazione delle differenti scale di produzione, del più recente ingresso nei mercati dei servizi di interconnessione da parte degli operatori alternativi, nonché dei notevoli oneri di natura finanziaria che gli operatori alternativi devono sostenere per le spese di infrastrutturazione. Per queste ragioni, l’Autorità ritiene che agli operatori alternativi non debbano essere imposti gli obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile imposti a Telecom Italia.

168. Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità intende imporre a tali operatori, con riferimento alla fornitura dei servizi di terminazione sulla propria rete telefonica fissa, obblighi regolamentari in materia di: *i*) accesso ed uso di determinate risorse di rete, *ii*) trasparenza; *iii*) non discriminazione; *iv*) controllo dei prezzi.

169. Inoltre, in continuità con quanto stabilito nella delibera n. 407/08/CONS, l’Autorità individua due gruppi distinti di operatori alternativi, differenziati sulla base del livello di infrastrutturazione, della tipologia di accessi impiegati e del livello di investimento in sistemi ed installazioni di rete che li caratterizzano. In particolare, l’Autorità rileva che - ad oggi - non si sono verificate significative variazioni rispetto a quanto riscontrato nell’ambito della delibera n. 407/08/CONS, con cui l’Autorità aveva individuato una categoria di operatori “infrastrutturati” – che hanno cioè un numero significativo (alcune migliaia) di linee attive attraverso accesso proprietario o in *unbundling* – ed una categoria di operatori che presentano caratteristiche strutturali tali da non poter essere equiparati ai primi.

170. L’Autorità ritiene che solo gli operatori “infrastrutturati” debbano essere soggetti a tutti gli obblighi previsti al punto 168, mentre i restanti operatori debbano essere soggetti al solo obbligo di trasparenza, non risultando gli altri obblighi proporzionati in ragione delle loro ridotte dimensioni economiche e finanziarie.

D4. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle problematiche competitive esistenti nei mercati dei servizi di raccolta e terminazione delle chiamate telefoniche ?

4.3 Proposta di regolamentazione in capo all'operatore Telecom Italia nei mercati rilevanti dei servizi di raccolta e terminazione delle chiamate telefoniche.

4.3.1 Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

171. Come evidenziato nel paragrafo sulla valutazione delle problematiche competitive, l'Autorità ritiene che Telecom Italia, in virtù del controllo di infrastrutture di rete di accesso essenziali e difficili da duplicare, possa porre in atto strategie di *market foreclosure*, rifiutando l'accesso a tali infrastrutture agli operatori concorrenti nei mercati a valle. In assenza di uno specifico obbligo di accesso è quindi probabile che Telecom Italia si rifiuti di concludere accordi di interconnessione alla propria rete per la fornitura dei servizi di raccolta e terminazione. Pertanto, l'Autorità ritiene proporzionata e giustificata l'imposizione a Telecom Italia, ai sensi dell'articolo 49 del Codice, di un obbligo di accesso.

172. L'Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia debba continuare ad essere sottoposta all'obbligo di fornitura all'ingrosso dei servizi di raccolta e terminazione presso l'SGU. Inoltre, nello schema di provvedimento concernente "mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari", del relativo procedimento avviato con delibera 325/08/CONS, l'Autorità ha riscontrato che Telecom Italia continua a disporre di un significativo potere di mercato anche nei mercati del transito distrettuale delle chiamate sulla rete telefonica pubblica fissa. Pertanto, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba essere sottoposta anche all'obbligo di fornitura dei seguenti servizi: *i*) raccolta/terminazione doppio SGU distrettuale (SGD), *ii*) raccolta/terminazione SGT distrettuale (cioè la raccolta/terminazione presso un SGT presente nello stesso distretto dell'SGU di appartenenza del cliente finale).

173. Inoltre, per assicurare la transizione degli operatori verso il nuovo piano di instradamento di Telecom Italia basato sull'architettura BBN, l'Autorità ritiene che Telecom Italia – nelle more della definizione di *standard* e specifiche tecniche condivise – debba continuare ad offrire i servizi di raccolta e terminazione, di cui ai punti precedenti, anche con interconnessione ai nodi della rete BBN in tecnologia IP, secondo le modalità tecniche di fornitura attualmente già impiegate internamente alla propria rete.

174. Infine, allo scopo di garantire l'efficacia di questo obbligo, appare altresì opportuno confermare in capo a Telecom Italia l'obbligo di fornitura dei servizi accessori ed aggiuntivi ai servizi di raccolta e terminazione, così come era previsto dalla delibera n. 417/06/CONS.

D5. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete nei mercati della fornitura dei servizi di raccolta e terminazione, attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

4.3.2 Obbligo di trasparenza

175. L'Autorità ritiene che, al fine di garantire agli operatori alternativi informazioni economiche, tecniche e procedurali, alle quali questi ultimi avrebbero difficilmente accesso, Telecom Italia continui ad essere sottoposta all'obbligo di trasparenza nella fornitura all'ingrosso dei servizi di raccolta e terminazione, più avanti elencati, ai sensi dell'art. 46 del Codice. Tale obbligo mira ad evitare che Telecom Italia possa sfruttare l'accesso privilegiato ad informazioni tecniche e commerciali connesse a tali servizi ed utilizzarle a proprio vantaggio.

176. L'obbligo di trasparenza, inoltre, consente la verifica del rispetto dell'obbligo di non discriminazione, di cui al paragrafo successivo, dal momento che molte delle informazioni necessarie per tale verifica non sarebbero altrimenti disponibili. Pertanto, l'Autorità ritiene che l'imposizione dell'obbligo di trasparenza sia basata sulla natura del problema, sia proporzionata e giustificata.

177. In particolare, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba pubblicare su base annuale un'Offerta di Riferimento per i servizi di raccolta e terminazione ed i relativi servizi accessori ed aggiuntivi.

178. Tale offerta, di validità annuale, dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Autorità e dovrà contenere condizioni tecnico-economiche dettagliate e disaggregate, nonché modalità di fornitura garantite da adeguate penali.

179. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, Telecom Italia deve predisporre *Service Level Agreement (SLA)* contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di *provisioning* e *assurance* per ciascun elemento dei servizi e degli standard di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.

D6. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di trasparenza nei mercati della fornitura dei servizi di raccolta e terminazione, attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

4.3.3 Obbligo di non discriminazione

180. L'Autorità ritiene che Telecom Italia, anche se sottoposta ad un obbligo di accesso, possa sfruttare la propria condizione di operatore dominante nei mercati all'ingrosso dei servizi di raccolta e terminazione, nonché l'integrazione nei mercati a valle dei servizi telefonici, al fine di ostacolare la competizione in questi ultimi, agendo tanto sulle condizioni economiche, quanto sulle condizioni e modalità tecniche di fornitura.

181. Per garantire che gli operatori alternativi possano competere effettivamente con Telecom Italia sul mercato in esame è necessario, dunque, che si assicuri un *level playing field* tra gli stessi e l'*incumbent*. A tal fine, è necessario che l'accesso ai servizi in esame sia fornito in modo non discriminatorio. Telecom Italia deve, infatti, offrire agli operatori alternativi il servizio all'ingrosso alle stesse condizioni economiche e tecniche a cui fornisce il medesimo servizio alle proprie divisioni interne. In particolare, Telecom Italia deve condividere con gli operatori alternativi tutte le informazioni necessarie relative alle infrastrutture utilizzate ed applicare le medesime procedure relativamente alla gestione degli ordinativi ed alla fornitura dei servizi, affinché si eviti che Telecom Italia possa servirsi di tali informazioni per acquisire indebitamente un vantaggio commerciale. Le Offerte di Riferimento ed i *Service Level Agreement* sono strumenti importanti al fine di garantire l'effettiva attuazione del principio di non discriminazione.

182. Alla luce di quanto sopra, l'Autorità ritiene che l'imposizione a Telecom Italia, ai sensi dell'articolo 47 del Codice, dell'obbligo di non discriminazione in aggiunta all'obbligo di accesso, sia basata sulla natura del problema, sia proporzionata e sia giustificata. In base a tale obbligo, Telecom Italia deve applicare condizioni di fornitura di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e deve fornire a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni di quelle che fornisce alle proprie divisioni commerciali, alle società collegate o controllate.

183. Con riferimento alle condizioni economiche di fornitura, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba applicare i medesimi prezzi sia agli operatori interconnessi, sia alle proprie divisioni commerciali ed alle società collegate o controllate, al fine di garantire che le condizioni economiche praticate ai clienti finali risultino replicabili da parte di un operatore alternativo efficiente. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, Telecom Italia deve fornire i servizi all'ingrosso in esame mediante l'impiego delle medesime tecnologie che essa stessa impiega nei servizi offerti alle proprie divisioni commerciali ed alle società controllate, collegate e controllanti per la predisposizione dei servizi al dettaglio. In particolare, al fine di permettere agli operatori alternativi di replicare le offerte praticate da Telecom Italia ai clienti finali, quest'ultima dovrà garantire nel mercato all'ingrosso tempi di *provisioning* ed *assurance* coerenti con quelli applicati alle proprie divisioni commerciali per la predisposizione dei servizi al dettaglio.

184. Al fine di rafforzare le garanzie di non discriminazione, l'Autorità ritiene altresì opportuno ribadire l'obbligo di separazione amministrativa di cui all'art. 2, comma 12, lett. f) della legge n. 481 del 14 novembre 1995, già presente nella regolamentazione precedente.

185. Inoltre, per consentire la verifica del rispetto del principio di non discriminazione, l'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia - su base semestrale - presenti all'Autorità una adeguata reportistica recante i volumi, i tempi di fornitura, ripristino, disattivazione e disponibilità dei servizi di raccolta e terminazione, e dei servizi accessori ed aggiuntivi, forniti sia ad operatori alternativi sia alle proprie divisioni interne.

D7. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di non discriminazione nei mercati della fornitura dei servizi di raccolta e terminazione, attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

4.3.4 Obbligo di separazione contabile

186. L'Autorità ritiene che gli effetti anticompetitivi derivanti dall'integrazione verticale di Telecom Italia possano essere efficacemente prevenuti attraverso, *inter alia*, la redazione di scritture contabili separate per ogni mercato dei diversi livelli della catena produttiva, e per ogni servizio ad esso appartenente, nei quali la stessa Telecom Italia detiene un significativo potere di mercato.

187. Per questa ragione, l'Autorità, ai sensi dell'art. 48 del Codice ritiene opportuno imporre a Telecom Italia, per i mercati rilevanti dei servizi di raccolta e terminazione, l'obbligo di separazione contabile, in base al quale Telecom Italia deve rendere trasparenti i prezzi del servizio all'ingrosso venduto ad altri operatori ed i prezzi dei trasferimenti interni (*transfer charge*) derivanti dall'autoproduzione di servizi equivalenti ai servizi regolamentati venduti agli altri operatori.

188. L'obbligo di separazione contabile permette la verifica dell'obbligo di non discriminazione e, contemporaneamente, della non sussistenza di sussidi incrociati tra i servizi.

189. L'attuazione dell'obbligo di separazione contabile presuppone la definizione del perimetro impiantistico del mercato. Ciò consente di individuare gli elementi tecnici utilizzati per la produzione di ciascun servizio fornito all'esterno o internamente, e di calcolare i relativi costi di rete. A questi ultimi, per ottenere il costo totale del singolo servizio, vanno aggiunti gli ammortamenti, i costi del personale e tutti gli altri costi riconducibili al servizio, compreso il costo del capitale (*Weighted Average Cost of Capital - WACC*).

190. A tali costi corrispondono, nel Conto Economico, i ricavi derivanti dalla vendita e dalla fornitura interna del servizio e, nel rendiconto del Capitale Impiegato, le attività e le passività pertinenti (vedi *infra* contabilità dei costi).

191. Per quanto riguarda i servizi forniti internamente, Telecom Italia, nei Conti Economici di sintesi dei mercati in esame, e nei Conti Economici relativi a ciascun servizio ad essi appartenenti, deve dare evidenza dei trasferimenti interni attraverso l'iscrizione in contabilità di poste figurative (*transfer charge*) che rappresentano i ricavi conseguiti dalla fornitura interna (o autoproduzione) dei servizi in esame. A tali poste corrispondono i costi figurativi (*transfer charge*) sostenuti per l'acquisizione interna dei servizi di raccolta e terminazione dai mercati a valle della catena produttiva (servizi di traffico vocale al dettaglio).

192. Per quanto riguarda i servizi venduti ad altri operatori, in base all'obbligo di separazione contabile, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia, nei Conti Economici di sintesi di ciascun mercato, e nei Conti Economici relativi a ciascun servizio ad essi appartenenti, dia evidenza dei ricavi generati e dei costi sostenuti per la produzione dei servizi di raccolta e terminazione e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi.

193. L'Autorità, inoltre, ritiene opportuno che Telecom Italia dia evidenza delle quantità scambiate, sia per i servizi forniti internamente che per quelli venduti all'esterno, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di non discriminazione. A tal riguardo, si osserva che le informazioni contabili relative ai servizi forniti internamente devono presentare lo stesso livello di dettaglio di quelle relative ai servizi equivalenti venduti all'esterno, riportate in Offerta di Riferimento. I prezzi dei *transfer charge* relativi ai servizi forniti internamente sono quelli dei servizi equivalenti risultanti dall'Offerta di Riferimento.

D8. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di separazione contabile nei mercati della fornitura dei servizi di raccolta e terminazione, attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

4.3.5 Obblighi in materia di controllo dei prezzi

194. L'analisi svolta ha identificato Telecom Italia quale operatore che detiene un significativo potere di mercato nella fornitura dei servizi di raccolta e terminazione. L'assenza di una effettiva concorrenza in tale mercato potrebbe far sì che l'operatore dominante pratici prezzi eccessivamente elevati, ovvero comprima i margini dei concorrenti, con danno – alla fine - dell'utenza finale. L'Autorità, al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 50 del Codice, imporre a Telecom Italia un obbligo di controllo dei prezzi nel mercato esaminato.

195. La Raccomandazione 2009/396/CE⁵⁵ invita le ANR ad utilizzare un modello BU LRIC per il calcolo delle tariffe di terminazione degli operatori notificati.

196. Tenendo in conto di tali indicazioni, ed in continuità con quanto stabilito nella delibera n. 251/08/CONS, l'Autorità prevede di adottare un meccanismo di controllo dei prezzi di terminazione per gli anni 2011-2012, per tutti gli operatori di rete fissa notificati e soggetti all'obbligo del controllo dei prezzi, basato sulle risultanze di un modello BU LRIC, che l'Autorità stessa predisporrà nel corso del 2010, anche avvalendosi di un consulente esterno.

197. Come di consueto, l'Autorità intende avviare un apposito procedimento per la definizione e l'applicazione del modello BU-LRIC summenzionato, con la previsione di una apposita consultazione pubblica in merito.

198. Per l'anno 2010, l'Autorità al fine di assicurare una continuità con quanto stabilito nella delibera n. 251/08/CONS, che fissa il valore simmetrico della tariffa di terminazione per tutti gli operatori a partire dal 1° luglio del 2010 pari a 0.57 centesimi di euro al minuto, ritiene opportuno confermare tale valore ed applicarlo ai prezzi di Telecom Italia (al livello di interconnessione SGT) a partire dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre dello stesso anno.

199. Inoltre, in considerazione dell'avvenuta pubblicazione dell'Offerta di Riferimento 2010 in data 30 ottobre 2009, come previsto dalla regolamentazione vigente – e della necessità di fornire nell'immediato la massima certezza regolamentare al mercato, l'Autorità ritiene opportuno fornire già nel presente provvedimento i prezzi dei servizi di raccolta e terminazione che compongono il mercato in esame.

200. A tal fine, l'Autorità ha effettuato le valutazioni in merito ai costi dei servizi a traffico per l'anno 2010 sulla base dei dati di contabilità regolatoria del 2007, ossia l'ultima contabilità certificata. Con riferimento ai volumi, allo scopo di garantire la transizione verso l'applicazione di una metodologia dei costi incrementali prospettici di lungo periodo dell'operatore efficiente, l'Autorità ha ritenuto opportuno stimare i volumi prossimi a quelli di un utilizzo efficiente della rete sulla base dei dati forniti nel corso degli ultimi anni da Telecom Italia. Nell'ambito di tale valutazione, inoltre, l'Autorità ha stimato il valore della tariffa di terminazione al livello SGT della rete di Telecom Italia, riscontrando una sostanziale coerenza con il valore di 0.57 centesimi di euro al minuto, già stabilito nella delibera n. 251/08/CONS. In particolare il valore a livello SGU distrettuale (SGD) risulta inferiore a quello al livello SGT, in coerenza con gli altri prezzi del listino di interconnessione.

201. L'Autorità rileva che, a seguito dell'evoluzione delle architetture di rete, nonché dell'andamento dei volumi di traffico, il rischio di saturazione della rete nelle ore di punta si è significativamente ridotto. Di conseguenza, sono venute meno le condizioni

⁵⁵ Cfr. Raccomandazione 2009/396/CE sulla determinazione delle tariffe di terminazione nelle reti fisse e mobili, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 124 del 20 maggio 2009.

che rendevano necessario, da parte del gestore della rete, favorire una distribuzione oraria uniforme dei volumi di traffico utilizzando la leva del prezzo. Pertanto, l'Autorità ritiene che non sia più necessario distinguere i prezzi dei servizi di raccolta e terminazione in fasce di picco e fuori picco.

202. Per la determinazione del prezzo dei servizi accessori ed aggiuntivi ai servizi di raccolta e terminazione, in coerenza con la metodologia individuata per i servizi di raccolta e terminazione, l'Autorità ritiene sia appropriato adottare il meccanismo dell'orientamento al costo. Su tale base, i competenti Uffici dell'Autorità procederanno a definire i prezzi dei servizi dell'Offerta di interconnessione di riferimento 2010, diversi da quelli disciplinati nella presente analisi di mercato ed in quella del mercato del transito (mercato 10 della precedente Raccomandazione).

4.3.6 Obblighi in materia di contabilità dei costi

203. L'Autorità, per verificare il rispetto da parte di Telecom Italia degli obblighi di controllo dei prezzi imposti nei mercati in esame, deve avere evidenza dei costi sostenuti da Telecom Italia per la fornitura dei servizi di raccolta e terminazione.

204. Pertanto, l'Autorità ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 50 del Codice, imporre a Telecom Italia l'obbligo di redigere una contabilità dei costi per i mercati esaminati e per ogni singolo servizio ad essi appartenenti.

205. Una contabilità di questo tipo consente di evitare che si verifichino doppie attribuzioni di costi a servizi diversi, dal momento che alcuni di questi servizi utilizzano gli stessi elementi di rete ed, al contempo, consente all'Autorità di avere informazioni sul tasso di sostituzione delle attività, sul livello di manutenzione della rete e, quindi, sulla qualità dei servizi offerti.

206. Il calcolo del costo dei servizi è effettuato attribuendo a ciascuno di essi in primo luogo i costi direttamente causati dalla loro fornitura e quei costi per cui tale attribuzione è possibile, in via indiretta attraverso, un driver di costo. Al costo unitario così determinato viene poi applicata una maggiorazione (*mark-up*), attraverso la quale il servizio partecipa al recupero dei costi comuni, intendendo per tali quei costi che non possono essere messi in relazione diretta o indiretta (attraverso un *driver* di costo) al servizio considerato. Infatti, in un'ottica di efficienza economica, tutti i servizi forniti da un operatore multi-prodotto sono chiamati a contribuire al recupero dei costi comuni. I principali metodi per il calcolo del *mark-up* volto al recupero dei costi comuni sono l'*Equal Proportionate Mark-Up* (EPMU) e l'applicazione dei prezzi alla *Ramsey* (*Ramsey Pricing*)⁵⁶.

207. Inoltre, secondo l'Autorità, in base all'obbligo di contabilità dei costi, il Conto Economico di ciascun servizio dovrebbe evidenziare: a) i ricavi conseguiti dalla

⁵⁶ Per un dettaglio delle metodologie si rimanda alla delibera n. 525/09/CONS, par. 90 dell'Allegato B.

fornitura esterna dei servizi, ad altri operatori; *b*) i ricavi figurativi (*transfer charge*) derivanti dalla cessione interna dei servizi ed i costi sostenuti per la produzione di ciascun servizio. Questi ultimi dovrebbero essere distinti in ammortamenti, personale e costi esterni (con l'indicazione delle quote eventualmente versate ad altri operatori). I conti economici dovrebbero riportare tra gli ammortamenti il dettaglio separato degli aggiustamenti CCA.

208. Per quanto riguarda i Rendiconti del Capitale Impiegato, l'Autorità ritiene che essi debbano riportare il totale delle attività relative a ciascun servizio, suddivise in attività correnti ed attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti) ed il totale delle passività relative a ciascun servizio, suddivise in passività correnti e passività non correnti. Inoltre, il Rendiconto del Capitale Impiegato di ciascun servizio dovrebbe indicare la redditività del capitale e i relativi aggiustamenti CCA.

209. L'Autorità ritiene, infine, che Telecom Italia debba presentare, congiuntamente alle scritture contabili, prospetti di dettaglio che documentino la formazione dei costi unitari di ciascun servizio, sulla base dei costi pertinenti e delle quantità prodotte. A tal fine, Telecom Italia dovrebbe individuare i centri di costo e le attività elementari necessari alla produzione dei servizi venduti esternamente o forniti internamente. Successivamente, attraverso opportune matrici di coefficienti di utilizzo, Telecom Italia dovrebbe procedere al calcolo dei prezzi unitari dei servizi forniti internamente e venduti esternamente. Nei casi in cui il medesimo centro di costo/attività elementare concorre alla fornitura di servizi i cui prezzi sono fissati con modalità differenti, Telecom Italia, per ciascun centro di costo/unità elementare, deve fornire tutte le informazioni necessarie alla valorizzazione del servizio nelle sue diverse modalità di offerta. Le informazioni contabili da rendere disponibili al pubblico a valle del processo di revisione sono individuate dall'Autorità.

D9. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia gli obblighi di controllo dei prezzi e contabilità dei costi nei mercati della fornitura dei servizi di raccolta e terminazione, attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

4.4 Proposta di regolamentazione in capo agli operatori alternativi nei mercati rilevanti dei servizi di terminazione delle chiamate telefoniche.

4.4.1 Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

210. L'Autorità ritiene che gli operatori alternativi notificati – appartenenti al gruppo degli operatori infrastrutturati – debbano fornire accesso alle porte di interconnessione, consentire la co-ubicazione degli apparati terminali di trasmissione nei propri siti e l'accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli, nonché ad altre tecnologie rispondenti

agli *standard* per garantire l'interoperabilità dei servizi di interconnessione di terminazione.

4.4.2 Obbligo di trasparenza

211. Al fine di garantire l'interoperabilità tra le reti e l'uso efficiente delle risorse trasmissive, evitando al contempo comportamenti anticoncorrenziali, l'Autorità ritiene che gli operatori alternativi notificati debbano comunicare agli altri operatori ed alla stessa Autorità i prezzi di terminazione praticati, nonché le condizioni tecniche di interconnessione. In particolare, nuove offerte ed eventuali variazioni delle condizioni tecniche ed economiche del servizio di terminazione dovranno essere comunicate agli altri operatori con un preavviso di 30 giorni, per consentire loro l'eventuale adeguamento dei prezzi nei mercati a valle.

212. Per le medesime motivazioni di cui al punto precedente, l'Autorità ritiene opportuno che ciascuno degli operatori alternativi fornisca, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di operatori terzi, il database dei propri numeri geografici attivi (portati e/o attivati) aggiornato agli ultimi 30 giorni.

4.4.3 Obbligo di non discriminazione

213. In assenza di obblighi di non discriminazione dei prezzi di terminazione praticati, si potrebbero creare opportunità di arbitraggio nel mercato della terminazione, ossia l'operatore di originazione o di transito potrebbe decidere di consegnare la chiamata non direttamente all'operatore di terminazione, ma ad un eventuale operatore terzo che abbia stipulato con l'operatore di terminazione condizioni economiche di terminazione più vantaggiose. In altre parole, l'operatore che riuscisse a contrattare le migliori condizioni economiche di terminazione potrebbe diventare un "punto raccolta del traffico" per la terminazione sulla rete dell'operatore di destinazione, generando in questo modo un uso inefficiente delle risorse di rete. Le opportunità di arbitraggio possono essere limitate esclusivamente attraverso l'imposizione agli operatori di terminazione di un obbligo di non discriminazione dei prezzi praticati.

214. L'Autorità ritiene, pertanto, che tutti gli operatori alternativi notificati nel mercato della terminazione – appartenenti al gruppo degli operatori infrastrutturati – debbano fornire, ai sensi dell'art. 47 del Codice, il servizio all'ingrosso di terminazione a condizioni non discriminatorie.

4.4.4 Obblighi in materia di controllo dei prezzi

215. Con riferimento agli obblighi di controllo dei prezzi del servizio di terminazione si osserva, in via generale, che la politica dei prezzi degli operatori alternativi e, più in particolare, i metodi di recupero dei costi di produzione, dovrebbero di norma essere sottoposti ad un regime regolamentare meno stringente rispetto a quanto previsto per Telecom Italia, alla luce delle considerazioni svolte al paragrafo 4.2.

216. Nel caso del servizio di terminazione, tuttavia, il prezzo di terminazione praticato da un operatore rappresenta un costo esterno da considerare nella definizione dei prezzi dei servizi finali da parte di un operatore concorrente. Il ribaltamento di costi eccessivi di terminazione sui prezzi finali dell'operatore concorrente rappresenterebbe un fattore deterrente all'acquisto dei servizi al dettaglio offerti da quest'ultimo, nonché una riduzione delle economie di rete del sistema telefonico a discapito degli utenti finali. Per tali motivazioni, l'Autorità ritiene opportuno e proporzionato continuare a prevedere un sistema di controllo dei prezzi anche nei confronti degli operatori alternativi – appartenenti al gruppo degli operatori infrastrutturati – già notificati nel mercato della terminazione con le delibere 417/06/CONS e 407/08/CONS.

217. In linea con quanto stabilito nella delibera 251/08/CONS, nonché con la Raccomandazione sulla terminazione, l'Autorità ritiene che la determinazione dei prezzi di terminazione applicati dagli operatori alternativi si debba fondare, come già evidenziato in precedenza, sull'utilizzo di un modello *bottom-up* basato sui costi prospettici incrementali di lungo periodo (BU - LRIC), nell'obiettivo del mantenimento della simmetria delle tariffe di terminazione, già sancito nella delibera 251/08/CONS a partire dal 1° luglio 2010. Tale modello determinerà il valore della tariffa di terminazione da applicarsi a tutti gli operatori di rete fissa, soggetti all'obbligo di controllo dei prezzi, per gli anni 2010 e 2011.

D10. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre agli operatori alternativi gli obblighi di cui ai punti precedenti nel mercato della fornitura dei servizi di terminazione, attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

Capo 1

DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE E VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
 - a. "Autorità": Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
 - b. "Codice": il "Codice delle comunicazioni elettroniche" adottato con Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

- c. “autorizzazione generale”: il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
- d. “operatore”: un’impresa titolare di autorizzazione generale;
- e. “operatore notificato”: l’operatore identificato, ai sensi dell’art. 52 del Codice, come operatore avente significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti oggetto del presente provvedimento;
- f. “operatore alternativo”: impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata, diversa dall’operatore notificato (Other Authorised Operators o OAOs);
- g. “servizio di co-locazione”: il servizio che consente ad un operatore alternativo di disporre di spazi presso le centrali dell’operatore notificato equipaggiati per l’attestazione di collegamenti fisici e per l’installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi;
- h. “distretti telefonici”: aree geografiche in cui è suddiviso il territorio italiano ai sensi del Decreto Ministeriale del 25 novembre 1997 recante “Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico”;
- i. “flussi di interconnessione alla rete trasmissiva locale”: circuiti di capacità dedicata tra il punto di presenza (di seguito anche PoP, *Point of Presence*) dell’operatore alternativo ed un punto di consegna di servizi all’ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva locale (SL) di Telecom Italia. Tale servizio è impiegato anche quando il PoP è co-locato presso un nodo della rete trasmissiva locale (Stadio di Linea di seguito anche SL) per la raccolta di servizi da nodi di pari livello;
- j. “flussi di interconnessione alla rete trasmissiva regionale”: circuiti di capacità dedicata tra PoP dell’operatore alternativo ed un punto di consegna di servizi all’ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva regionale di Telecom Italia. Tale servizio è impiegato anche quando il PoP è co-locato presso un nodo della rete trasmissiva regionale per la raccolta di servizi da nodi di pari livello;
- k. “raccordo interno di centrale”: servizio di capacità dedicata che consente la connessione tra apparati, anche di Telecom Italia, co-locati presso la stessa centrale;
- l. “rete di accesso”: insieme delle infrastrutture di rete che consentono il raccordo tra il punto terminale di rete ed il primo autocommutatore utile ai fini della commutazione della chiamata;

- m. “rete di trasporto”: insieme delle infrastrutture di rete che consentono il trasporto e l’instradamento dell’informazione;
 - n. “servizi accessori ai servizi di raccolta e terminazione”: servizi associati alla fornitura dei servizi di raccolta e terminazione;
 - o. “operatore di terminazione vocale”: gli operatori di accesso autorizzati alla fornitura del servizio di telefonia vocale;
 - p. “SGT – Stadio di gruppo di transito”: nodo del secondo livello di commutazione della rete PSTN di Telecom Italia;
 - q. “SGU – Stadio di gruppo urbano”: nodo del primo livello di commutazione della rete PSTN di Telecom Italia;
 - r. “nodo BBN (Backbone Network)”: nodo di transito nazionale in tecnologia IP della rete integrata voce/dati di Telecom Italia.
2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all’art. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Art. 2

Individuazione dei mercati rilevanti

1. Sono identificati i seguenti due mercati rilevanti dei servizi di raccolta delle chiamate e della terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa:
 - i.* il mercato dei servizi di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa;
 - ii.* i mercati dei servizi di terminazione delle chiamate telefoniche su singola rete fissa.
2. I mercati rilevanti, di cui al comma 1, hanno tutti dimensione geografica nazionale.

Art. 3

Identificazione degli operatori aventi significativo potere di mercato

1. Nel mercato dei servizi di raccolta, di cui all’Art. 2, comma 1, lettera *i*, non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e l’operatore Telecom Italia S.p.A. è identificato quale operatore detentore di significativo potere di mercato.
2. Nei mercati dei servizi di terminazione su singola rete fissa, di cui all’Art. 2, comma 1, lettera *ii*, non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e sono individuati quali detentori di significativo potere di mercato i seguenti operatori, ciascuno con riferimento al mercato della terminazione sulla propria rete fissa: Acantho S.p.A., ADR TEL S.p.A., Alpikom S.p.A., Brennercom S.p.A., BT Italia S.p.A., Colt Telecom S.p.A., CSINFO S.p.A., ConsiagNet S.p.A., Consorzio Terrecablate, Decatel S.r.l., Elinet S.p.A., Energ.it S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Fly Net S.p.A., Freeway S.r.l., Infracom Italia S.p.A. (ex Multilink),

Intermatica S.r.l., Karupa S.p.A., Metropol Access Italia S.p.A., OkCom S.p.A., Opitel S.p.A. (ex Tele2), Orange Business Italy S.p.A., Phonica S.p.A., Rita S.r.l., Telecom Italia S.p.A., Thunder S.p.A., Trans World Communications S.p.A., Satcom S.p.A., Società Trasporto Telematico S.p.A., Teleunit S.p.A., TEX97 S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., TWT S.p.A., Uno Communications S.p.A., Verizon Italia S.p.A., Vive la Vie S.p.A., Vodafone Omnitel N.V, Wavecrest Italia S.p.A., Welcome S.p.A., Wind S.p.A.

Capo 2

OBBLIGHI IN CAPO ALL'OPERATORE TELECOM ITALIA QUALE AVENTE SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 4

Obblighi in capo all'operatore TELECOM ITALIA

1. Ai sensi del Codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, sono imposti a Telecom Italia, in qualità di operatore avente significativo potere di mercato nei mercati rilevanti di cui all'Art. 2, comma 1, lettere *i* e *ii*, gli obblighi di cui al presente Capo.
2. Le condizioni attuative degli obblighi imposti al presente Capo 2 sono descritte nel successivo Capo 3.

Art. 5

Obbligo in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura dei servizi di raccolta e dei servizi di terminazione sulla propria rete fissa, e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi, come specificati all'Art. 12.
2. I servizi di cui al comma 1 sono forniti agli operatori alternativi a prescindere dalle finalità d'uso degli stessi.

Art. 6

Obbligo di trasparenza

1. Ai sensi dell'art. 46 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di trasparenza nella fornitura dei servizi di raccolta e dei servizi di terminazione, e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi.
2. Per ciascuno dei servizi di cui al comma precedente, Telecom Italia ha l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento con validità annuale da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, contenente condizioni tecnico-economiche dettagliate e modalità di fornitura e ripristino garantite da adeguate penali.

3. L'Offerta di Riferimento di cui al comma precedente è adeguatamente disaggregata, al fine di impedire che gli operatori terzi debbano acquistare prestazioni non necessarie alla fruizione dei servizi richiesti.
4. Telecom Italia ripubblica l'Offerta di Riferimento relativa all'anno 2010 entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, recependone le disposizioni. Tale Offerta di Riferimento, approvata dall'Autorità con eventuali modifiche, ha validità retroattiva dal 1° gennaio 2010.
5. Relativamente alle Offerte di Riferimento degli anni successivi al 2010, Telecom Italia pubblica, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Offerta di Riferimento relativa all'anno successivo per i servizi di cui al comma 1, che l'Autorità provvede ad approvare con eventuali modifiche.
6. L'Offerta approvata ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta. Nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità.

Art. 7

Obbligo di non discriminazione

1. Ai sensi dell'art. 47 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di non discriminazione nella fornitura dei servizi di raccolta e di terminazione, e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi.
2. Per la fornitura dei servizi di cui al comma precedente Telecom Italia applica condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e fornisce a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni garantite alle proprie funzioni commerciali, a società controllate, collegate e controllanti.
3. Con riferimento alle condizioni economiche dei servizi di cui al comma 1 Telecom Italia applica i medesimi prezzi sia agli operatori alternativi, sia alle proprie divisioni commerciali ed alle società controllate, collegate e controllanti.
4. Telecom Italia, nella fornitura dei servizi di cui al comma 1, garantisce agli operatori alternativi tempi di *provisioning* ed *assurance* coerenti rispetto a quelli applicati alle proprie divisioni commerciali per la predisposizione dei servizi al dettaglio.
5. Telecom Italia – ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. f) della legge n. 481 del 14 novembre 1995 e dell'art. 1, comma 8, della legge n. 249 del 31 luglio 1997 – adotta adeguate misure di separazione amministrativa tra le proprie divisioni commerciali e le divisioni che erogano i servizi di cui al comma 1, volte a garantire il rispetto dell'obbligo di non discriminazione.

Art. 8

Obbligo di separazione contabile

1. Ai sensi dell'art. 48 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di separazione contabile per i mercati dei servizi di raccolta e terminazione, per tutti i servizi ad esso appartenenti e per i relativi servizi accessori ed aggiuntivi.
2. Telecom Italia, per ciascuno dei mercati indicati al comma 1 e per i servizi ad essi appartenenti, deve predisporre scritture contabili separate (Conto Economico e Rendiconto del Capitale Impiegato), che rendano trasparenti i prezzi dei servizi all'ingrosso forniti ad altri operatori ed i prezzi dei trasferimenti interni (*transfer charge*).
3. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei mercati indicati al comma 1, e relativi servizi accessori ed aggiuntivi, riportano:
 - a. i ricavi generati dalla fornitura dei servizi ad altri operatori;
 - b. i ricavi figurativi generati dalla fornitura interna di servizi di raccolta e terminazione, indicando separatamente i *transfer charge* dai servizi al dettaglio di traffico telefonico: *i*) locale, *ii*) nazionale e *iii*) fisso-mobile – mercati ex 3 ed ex 5, *iv*) internazionale – mercati ex 4 ed ex 6, *v*) eventuali ulteriori *transfer charge* da altri servizi al dettaglio;
 - c. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi venduti;
 - d. il capitale impiegato per la produzione dei servizi.
4. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi, di cui al comma precedente, sono costituiti dalla somma degli analoghi Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato dei singoli servizi appartenenti ai mercati dei servizi di raccolta e terminazione, elencati al comma 4 del successivo Art. 10.
5. Le informazioni contabili relative ai servizi forniti internamente devono presentare lo stesso livello di dettaglio di quelle relative ai servizi equivalenti forniti all'esterno, riportate in Offerta di Riferimento. I prezzi dei *transfer charge* relativi ai servizi forniti internamente sono quelli dei servizi equivalenti risultanti dall'Offerta di Riferimento così come disciplinato al successivo articolo Art. 19.

Art. 9

Obbligo di controllo dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di controllo dei prezzi dei servizi di raccolta e dei servizi di terminazione, e per i relativi servizi accessori ed aggiuntivi.
2. Per gli anni 2011 e 2012, i prezzi dei servizi di terminazione forniti da Telecom Italia risulteranno dall'applicazione di un modello *Bottom-Up* per la valutazione dei

costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC), definito con apposito procedimento dell'Autorità, da concludere nel corso del 2010.

3. Per l'anno 2010, i prezzi dei servizi di terminazione forniti da Telecom Italia, riportati nell'Art. 17, sono fissati ad un livello di costi efficienti, in coerenza con il valore di 0.57 centesimi di euro al minuto, già definito dalla delibera n. 251/08/CONS per i servizi di interconnessione a livello di SGT, e sulla base dell'ultima contabilità regolatoria certificata di Telecom Italia.
4. I prezzi dei servizi di raccolta ai differenti livelli di rete di Telecom Italia sono uguali ai prezzi praticati per i servizi di terminazione ai corrispondenti livelli di rete.
5. I prezzi dei servizi accessori ed aggiuntivi ai servizi di raccolta e terminazione, ove non previsto diversamente, sono definiti nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo.
6. La verifica da parte dell'Autorità del rispetto dell'obbligo di controllo dei prezzi avviene con l'approvazione dell'Offerta di Riferimento.

Art. 10

Obbligo di contabilità dei costi

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di contabilità dei costi per i servizi di raccolta, per i servizi di terminazione e per i relativi servizi accessori ed aggiuntivi venduti esternamente e forniti internamente.
2. Il perimetro impiantistico dei servizi di raccolta e terminazione è costituito dagli elementi di rete utilizzati per la fornitura ad altri operatori e per la fornitura interna della prestazione di instradamento del traffico telefonico dalla linea di origine fino al primo autocommutatore utile ai fini della commutazione della chiamata (raccolta) e dall'ultimo autocommutatore utile ai fini della commutazione della chiamata fino alla linea di origine (terminazione).
3. La contabilità dei costi è predisposta utilizzando i costi correnti (CCA – *Current Cost Accounting*) e la metodologia dei costi pienamente distribuiti (FDC – *Fully Distributed Costs*).
4. Telecom Italia predispone Conti Economici, che riportano le voci di costo e di ricavo di cui all'Art. 8, comma 3, e Rendiconti del Capitale Impiegato distinti per ciascuno dei seguenti servizi di raccolta e terminazione, e relativi servizi accessori ed aggiuntivi:
 - a) il servizio di raccolta SGU;
 - b) il servizio di raccolta doppio SGU distrettuale (SGD);
 - c) il servizio di raccolta SGT distrettuale;
 - d) il servizio di terminazione SGU;
 - e) il servizio di terminazione doppio SGU distrettuale (SGD);

- f) il servizio di terminazione SGT distrettuale;
 - g) i servizi accessori ed aggiuntivi elencati all'Art. 12 comma 3.
5. Telecom Italia predispone i prospetti di dettaglio dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato, descritti nelle condizioni attuative (Art. 19), i cui dati alimentano i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato relativi ai servizi di cui al comma precedente.

Art. 11

Presentazione e verifica della Contabilità Regulatoria

1. Telecom Italia invia annualmente all'Autorità, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio civilistico, le scritture contabili (Contabilità Regulatoria), di cui agli articoli precedenti, corredate dai prospetti di dettaglio specificati nelle condizioni attuative. L'invio avviene in formato cartaceo e in formato elettronico.
2. La conformità della Contabilità Regulatoria a quanto previsto dalla normativa vigente è verificata da un organismo indipendente (Revisore), incaricato dall'Autorità.
3. Telecom Italia adegua la Contabilità Regulatoria alle disposizioni del presente provvedimento a partire dall'esercizio contabile 2011. Al fine di facilitare la transizione al nuovo sistema contabile, per l'esercizio 2010 Telecom Italia affianca alla contabilità redatta secondo la normativa precedente, soggetta a revisione, una contabilità che recepisce in via sperimentale le nuove disposizioni, evidenziando la metodologia adottata, soggetta ad approvazione da parte dell'Autorità.
4. La Contabilità Regulatoria riporta in un apposito prospetto i conti di riconciliazione con il bilancio civilistico.
5. A valle della verifica da parte del revisore, i Conti Economici e i Rendiconti del Capitale Impiegato di sintesi dei mercati di raccolta e terminazione, nonché la relazione nella quale Telecom Italia riporta i criteri adottati per la separazione contabile e la metodologia utilizzata per la predisposizione della contabilità dei costi, saranno resi pubblici dall'Autorità.

Capo 3

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI IN CAPO ALL'OPERATORE TELECOM ITALIA

Art. 12

Condizioni attuative dell'obbligo in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1. Telecom Italia fornisce i servizi di raccolta e terminazione con interconnessione ai nodi di commutazione SGU della sua rete.
2. Tenuto conto di quanto previsto dall'analisi del mercato dei servizi di transito, Telecom Italia fornisce i seguenti servizi: *i*) raccolta/terminazione doppio SGU distrettuale (SGD), *ii*) raccolta/terminazione SGT distrettuale (cioè la raccolta/terminazione presso un SGT presente nello stesso distretto dell'SGU di appartenenza del cliente finale).
3. Telecom Italia fornisce i servizi accessori ed aggiuntivi di seguito elencati:
 - a. servizi di *carrier pre-selection* e *carrier selection*;
 - b. servizi di accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche assegnate all'operatore interconnesso e previste all'interno del piano di numerazione: numeri con addebito al chiamato, di *Customer Care*, di Addebito Ripartito, di televoto, chiamate di massa, Numero Unico e Numero Personale, numerazioni a tariffazione specifica (892, 899), numerazioni in decade 7 (700, 702 e 709), numerazioni elenco abbonati (12xy);
 - c. servizio di accesso da parte di abbonati di Telecom Italia ai servizi interni di rete di un operatore interconnesso (decade 4), con riferimento al servizio di selezione dell'operatore;
 - d. servizio di accesso da parte di abbonati di Telecom Italia alla Rete Privata Virtuale di altro operatore;
 - e. servizi di configurazione delle centrali;
 - f. servizi di kit di interconnessione;
 - g. servizi di fatturazione conto terzi;
 - h. servizio di fatturazione tramite accesso ai sistemi di pagamento su carte magnetiche con profili tariffari specifici delle postazioni telefoniche pubbliche;
 - i. servizi di configurazione dei prezzi delle numerazioni non geografiche;
 - j. servizi di portabilità dei numeri;
 - k. servizi di gestione centralizzata dei clienti multi-sede e/o multi-tecnologia.
4. Telecom Italia fornisce altresì i servizi di co-locazione secondo le modalità previste nell'ambito del procedimento di cui alla delibera 525/09/CONS, i servizi di

raccordi interni di centrale ed i servizi di flussi di interconnessione secondo le modalità previste nell'ambito del procedimento di cui alla delibera 598/09/CONS.

5. Telecom Italia fornisce i servizi di raccolta e terminazione con interconnessione IP ai nodi della rete BBN, secondo le modalità tecniche di fornitura attualmente già impiegate internamente alla propria rete. Telecom Italia formula una proposta tecnico/economica per l'interconnessione IP nell'ambito dell'Offerta di Riferimento 2010.
6. Telecom Italia offre i servizi di *carrier selection equal access* in modalità di preselezione conformemente alle disposizioni contenute nell'allegato B2 che costituisce parte integrante della presente delibera.
7. Telecom Italia fornisce l'accesso alla Rete Privata Virtuale di altro operatore alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste per la fornitura del servizio di raccolta.
8. Telecom Italia non può applicare restrizioni tecniche all'accesso al servizio di cui al comma precedente, né eventuali limitazioni alla configurazione in rete Telecom Italia di codici di Rete Privata Virtuale di altri operatori. È tenuta, inoltre, ad indicare il numero massimo di cifre supportate in rete.
9. Telecom Italia formula le condizioni di offerta del servizio di configurazione delle numerazioni non geografiche, prevedendo, per le numerazioni 702 e 709, la configurazione di prezzi per singolo numero, ai sensi di quanto disposto dalla delibera 26/08/CIR.
10. Telecom Italia adotta il modello di interconnessione di raccolta per le chiamate originate dai propri clienti e terminate su numerazioni non geografiche in decade 7, 4, 8 e 1 di altro operatore, fatto salvo quanto diversamente previsto per i numeri 701.
11. Telecom Italia adotta il modello di interconnessione di raccolta per le chiamate originate da altra rete e destinate ai propri numeri non geografici, fatto salvo quanto diversamente previsto per i numeri 701.
12. Telecom Italia prevede contratti per i servizi di interconnessione diretta indipendenti da quelli di interconnessione inversa. Telecom Italia, nei contratti di interconnessione inversa, provvede a proprie spese alle infrastrutture trasmissive (inclusi eventuali raccordi di centrale) impiegate per terminare il proprio traffico sugli apparati degli altri operatori.
13. Telecom Italia adotta per l'accesso alle numerazioni non geografiche, tra cui le numerazioni 12xy, le medesime condizioni di interconnessione di raccolta in *carrier selection* impiegate per le numerazioni geografiche. Analogamente, tutti gli operatori di accesso trattano le numerazioni 12xy con il modello di interconnessione di raccolta in linea con quanto previsto per le altre numerazioni non geografiche.

14. Telecom Italia fornisce i servizi di interconnessione alla propria rete attraverso modalità che consentono, almeno per le numerazioni 12xy, il cambio tariffazione nel corso della chiamata.
15. Telecom Italia applica per le proprie numerazioni 701 il modello di interconnessione di terminazione per le chiamate originate da altra rete.
16. I prezzi al dettaglio relativi alle numerazioni 701 non sono differenziati al variare dell'operatore di terminazione.
17. Le condizioni di offerta al chiamante per i servizi offerti su numerazioni non geografiche sono definite, nel rispetto della normativa vigente, dall'operatore assegnatario della numerazione, che ha facoltà di richiedere la prestazione di fatturazione conto terzi all'operatore di accesso, fatto salvo quanto diversamente previsto per i numeri 701.
18. Telecom Italia fornisce un servizio aggiuntivo ed opzionale di consegna in modalità DSS1 con modalità trasparenti, non discriminatorie ed orientate ai costi. La consegna in modalità DSS1 non è limitata ai servizi di accesso ad Internet.
19. Telecom Italia fornisce, a titolo gratuito, la prestazione di associazione dei prezzi già configurati alle numerazioni non geografiche degli operatori entro 7 giorni dalla richiesta degli stessi. Telecom Italia configura nuovi prezzi non in elenco entro 15 giorni dalla richiesta dell'operatore.
20. Telecom Italia offre l'accesso ai numeri di emergenza e pubblica utilità, ai numeri di *customer care* di Telecom Italia sulla propria rete, nonché agli stessi servizi che fornisce alla propria clientela, a condizioni economiche trasparenti e non discriminatorie, in coerenza con i prezzi dagli elementi funzionali regolati dal meccanismo di controllo dei prezzi definito nella presente delibera.
21. Telecom Italia offre il servizio di raccolta forfetaria per internet dial-up disponibile al livello di interconnessione SGU ed al livello di interconnessione SGT, quest'ultimo coerentemente con gli obblighi imposti a Telecom Italia nell'ambito della regolamentazione dei servizi di transito. Il servizio prevede la configurazione opzionale di flussi minutarci di trabocco, utilizzabili in modalità condivisa con altri servizi di raccolta vocale o *dial-up*.
22. I circuiti di interconnessione di raccolta su base forfetaria sono gestiti individualmente su indicazione dell'operatore richiedente. La trasformazione di fasci minutarci in forfetari e viceversa avviene in 30 giorni ed è garantita da adeguate penali. Le condizioni economiche di tale servizio sono stabilite annualmente nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento, a partire dai prezzi minutarci dei servizi di raccolta e dai dati di consumo dei fasci impiegati dagli operatori.
23. La replicabilità delle offerte finali forfetarie di accesso ad internet dial-up di Telecom Italia è valutata sulla base dei medesimi parametri tecnici impiegati nella

valorizzazione delle offerte forfetarie di interconnessione. In caso di offerte finali forfetarie di accesso ad internet *dial-up* non replicabili, l'Autorità si riserva di rivedere le condizioni economiche delle offerte forfetarie di interconnessione.

24. Telecom Italia garantisce che la prestazione di reinstradamento delle numerazioni portate avvenga secondo i tempi e le modalità previste per la portabilità del numero di cui alle delibere nn. 27/08/CIR, 41/09/CIR e successive modificazioni.
25. Telecom Italia garantisce presso l'interfaccia di interconnessione, anche agli operatori di transito, ogni funzionalità necessaria a replicare i servizi che la stessa offre ai propri clienti finali.
26. Telecom Italia concorda una modalità di fornitura della funzione CCBS (*Call Completion to Busy Subscriber*) su flussi di interconnessione condivisi tra traffico in transito con funzione di CCBS e traffico in semplice terminazione senza funzione CCBS.
27. Telecom Italia prevede che, trascorso un anno dall'attivazione dei servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, l'operatore possa cessare il servizio di interconnessione con preavviso di 30 giorni senza pagare penali o ratei a scadere.
28. In caso di impedimenti tecnici all'interconnessione presso un nodo SGU o SGT, Telecom Italia fornisce il servizio di interconnessione alle medesime condizioni economiche che l'operatore avrebbe fruito in caso di interconnessione fisica presso il nodo (interconnessione virtuale).
29. Gli operatori co-locati in centrale di Telecom Italia presso spazi di un operatore terzo accedono ai servizi di interconnessione di Telecom Italia con le stesse modalità previste per l'operatore ospitante.
30. Per tutti i servizi necessari per l'interconnessione alla rete Telecom Italia adotta clausole di scadenza contrattuale di durata pari ad un anno, fatto salvo quanto diversamente disposto dall'Autorità.
31. Telecom Italia garantisce la configurazione degli autocommutatori entro 15 giorni dalla data della richiesta.
32. Telecom Italia offre il servizio di raccolta per le numerazioni non geografiche di altri operatori per i propri accessi in tecnologia VoIP alle medesime condizioni tecniche ed economiche dei servizi tradizionali in tecnologia PSTN.
33. Telecom Italia offre il servizio di raccolta del traffico originato da propri clienti attestati su accessi in tecnologia VoIP, esclusivamente per i casi in cui non è attivo simultaneamente sulla stessa linea fisica un accesso PSTN, alle medesime condizioni tecniche ed economiche dei servizi tradizionali in tecnologia PSTN.
34. Il servizio di gestione centralizzata dei clienti multi-sede e/o multi-tecnologia è offerto a condizioni di orientamento al costo e nel rispetto delle principio di parità di trattamento interno-esterno.

Art. 13

Modalità di accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi offerti su numerazione non geografica di altro Operatore

1. Telecom Italia fornisce il servizio di fatturazione conto terzi su base chiamata da applicarsi unicamente per numerazioni non geografiche relative a servizi forniti a titolo oneroso, indipendentemente dalle condizioni economiche dei servizi praticate dall'operatore titolare della numerazione.
2. Con riferimento alle condizioni economiche relative alla prestazione di fatturazione per l'accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro Operatore, il prezzo di tale servizio applicato per ogni chiamata include le seguenti attività soggette a contabilità separata:
 - a. la raccolta degli elementi di fatturazione,
 - b. la gestione dei dati di fatturazione ed emissione bolletta,
 - c. la verifica dei pagamenti e alimentazione dei sistemi di fatturazione e del credito,
 - d. la gestione degli incassi,
 - e. la gestione dei reclami e prevenzione frodi.
3. Nell'ambito del servizio di fatturazione di cui al comma 1 Telecom Italia fornisce le seguenti ulteriori prestazioni:
 - a. la gestione della Conciliazione Paritetica,
 - b. la gestione della Conciliazione Corecom/Camere di Commercio.
4. Le procedure di conciliazione di cui al comma precedente, quando svolte da Telecom Italia anche per gli operatori alternativi, devono essere condotte nel rispetto del principio della parità di trattamento.
5. Telecom Italia comunica annualmente all'Autorità il dettaglio dei costi delle attività di cui al punto 3, chiarendo con quali modalità questi vengono determinati e come sono ripartiti tra Telecom Italia e gli operatori alternativi. L'Autorità valuta la congruità di tali costi e delle modalità di ripartizione con gli operatori alternativi in relazione al principio di causalità ed in funzione delle attività svolte da Telecom Italia.
6. Le rilevazioni di traffico di Telecom Italia, ai fini della determinazione degli importi da fatturare ai propri abbonati, dovranno essere riconciliate con i dati di traffico rilevati dai sistemi di interconnessione degli operatori alternativi. Eventuali disallineamenti dovranno essere gestiti con le normali prassi previste dai contratti di interconnessione.
7. Telecom Italia, nel caso in cui adotti una "soglia di importo" della fattura al di sotto della quale rinuncia ad affidare il recupero del credito ad appositi istituti, determina

tale soglia sulla base del principio di parità di trattamento e la comunica agli operatori.

8. Tale soglia viene definita in maniera distinta per clientela affari e residenziale, riducendo la soglia per clientela residenziale ad un valore che tenga ragionevolmente conto dei costi/benefici dell'azione di recupero crediti.
9. Telecom Italia fornisce agli Operatori interconnessi, nelle modalità tecnicamente fattibili, visibilità della evoluzione del credito dei clienti che hanno usufruito dei servizi offerti tramite NNG, per ciascun Operatore, con riferimento tra l'altro alle fatture emesse, allo stato dei pagamenti ed ai reclami. Telecom Italia fornisce sollecitamente, a ciascun operatore alternativo, indicazione delle numerazioni per le quali si registrano incrementi significativi di insolvenza, per consentire a questi ultimi di monitorare in tempo reale lo stato del credito.
10. Telecom Italia fornisce, al fine di consentire all'Operatore interconnesso di monitorare in tempo utile eventuali situazioni di frode, una prima comunicazione tempestiva delle rilevazioni di traffico anomalo e, in seguito agli accertamenti necessari, la relativa conferma.
11. Telecom Italia include, nell'Offerta di Riferimento, le tempistiche della prima notifica di sospetta frode e della seconda notifica di accertamento della frode di cui al comma precedente.
12. Telecom Italia, qualora i propri sistemi non rilevino il traffico anomalo, notifica all'Operatore interconnesso la frode a seguito del disconoscimento del traffico da parte dell'utente finale, allegando copia della denuncia all'Autorità giudiziaria. Il traffico oggetto di frode accertata, sia a seguito di rilevazione dei sistemi, e comunicato all'operatore alternativo nelle modalità concordate di cui al punto precedente, sia a seguito di disconoscimento da parte del cliente finale e di denuncia all'Autorità giudiziaria, non potrà essere posto a carico dell'Operatore di accesso.

Art. 14

Condizioni attuative dell'obbligo di trasparenza

1. L'Offerta di Riferimento contiene le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura dei servizi di cui all'Art. 12, ove non già presenti nelle Offerte di Riferimento previste per la fornitura di altri servizi regolamentati.
2. L'Offerta di Riferimento riporta in allegato un manuale delle procedure contenente le procedure operative per la richiesta e fornitura dei servizi di cui al comma 1.
3. L'Offerta di Riferimento riporta in allegato idonei *Service Level Agreement* (SLA) contenenti i tempi di fornitura e ripristino dei servizi di raccolta e terminazione, nonché dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi, che garantiscano tempi di *provisioning*, *assurance* e disponibilità annua coerenti rispetto a quelli previsti dalle

proprie divisioni commerciali per le corrispondenti offerte nel mercato al dettaglio ed in linea con le prestazioni richieste alle diverse tipologie di applicazioni. Gli SLA sono corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali,

4. Telecom Italia pubblica sul proprio sito web, dedicato ai servizi all'ingrosso, e comunica all'Autorità, i prezzi già configurati per le numerazioni non geografiche ed aggiorna tale elenco entro cinque giorni lavorativi dall'introduzione di nuove configurazioni. L'operatore alternativo può richiedere che ogni prezzo già configurato sia associato a qualsiasi altra numerazione non geografica, nei limiti previsti della normativa vigente.
5. Telecom Italia, in sede di approvazione dell'Offerta di Riferimento, presenta i dati di consumo minutario relativi all'impiego dei fasci forfetari da parte degli operatori alternativi.
6. Telecom Italia fornisce, a seguito della richiesta da parte degli operatori terzi, il database dei propri numeri geografici attivi (portati e/o attivati), secondo le modalità definite dalle delibere 27/08/CIR e 41/09/CIR come modificate ed integrata dai procedimenti inerenti la realizzazione del *data base* dei numeri portati.
7. Telecom Italia fornisce evidenza del dettaglio puntuale delle prestazioni acquistate dagli operatori interconnessi nell'ambito della fatturazione dei servizi di interconnessione.
8. Telecom Italia riporta nell'Offerta di Riferimento i prezzi di terminazione degli operatori interconnessi e li pubblica sul proprio sito *web* nella sezione relativa alle offerte *wholesale*.

Art. 15

Condizioni attuative dell'obbligo di non discriminazione

1. Per la fornitura dei servizi di raccolta e terminazione, Telecom Italia garantisce che:
 - a. la fornitura dei servizi alle proprie divisioni interne avvenga attraverso la stipula di accordi interni che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecniche ed economiche. Tali accordi hanno validità annuale e contengono almeno le clausole relative agli SLA di *provisioning*, *assurance* e disponibilità garantiti per ciascuno dei servizi forniti internamente. Questi ultimi devono riportare, se applicabili, le clausole degli SLA relativi ai corrispondenti servizi presentati nell'ambito dell'Offerta di Riferimento. I prezzi di cessione interna riportati nei contratti interni devono essere equivalenti a quelli di cessione esterna riportati nell'Offerta di Riferimento. Gli accordi interni devono essere comunicati all'Autorità entro il 31 ottobre di ciascun anno unitamente a qualsiasi altra informazione necessaria a verificare il rispetto della parità di trattamento;

- b. la fornitura di servizi avvenga assicurando agli operatori alternativi un livello di servizio e assistenza sul territorio coerente al livello garantito alle proprie divisioni interne;
 - c. la contrattualizzazione con gli operatori alternativi e la vendita di servizi di raccolta e terminazione sia condotta da personale di unità organizzative distinte da quelle interne che offrono i servizi finali;
 - d. la gestione di dati e informazioni relative ai servizi acquistati dagli operatori interconnessi sia separata da quella relativa ai dati accessibili dalle divisioni di vendita dei servizi finali;
 - e. i sistemi informativi e gestionali relativi ai dati degli operatori alternativi siano gestiti da personale differente da quello preposto alle attività commerciali verso i clienti finali e che tali sistemi e le relative informazioni non siano accessibili al personale delle unità organizzative commerciali che forniscono servizi ai clienti finali.
2. Al fine di consentire la verifica della non discriminazione, Telecom Italia presenta all’Autorità su base semestrale una adeguata reportistica recante i volumi, i tempi di fornitura, ripristino, disattivazione e disponibilità dei servizi di raccolta e terminazione, e dei servizi accessori ed aggiuntivi, forniti sia ad operatori alternativi sia alle proprie divisioni interne.
 3. La reportistica di cui ai commi precedenti include una tabella comparativa dei valori degli indicatori di qualità di cui al punto precedente. Inoltre, con riferimento ai tempi indicati nelle offerte di servizi intermedi agli operatori alternativi e garantiti alle divisioni interne, la reportistica dà evidenza del 95° percentile dei tempi effettivamente impiegati e delle relative modalità di calcolo.

Art. 16

Condizioni attuative dell’obbligo di separazione contabile

1. I Conti Economici di ciascuno dei servizi di raccolta e terminazione, e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi, elencati all’Art. 10 comma 4, evidenziano separatamente i seguenti ricavi figurativi, dando evidenza, nella tabella di dettaglio di cui al successivo Art. 19, delle quantità fornite e dei relativi prezzi unitari di cessione interna:
 - *transfer charge* dai servizi al dettaglio di traffico telefonico locale;
 - *transfer charge* dai servizi al dettaglio di traffico telefonico nazionale;
 - *transfer charge* dai servizi al dettaglio di traffico telefonico fisso-mobile;
 - *transfer charge* dai servizi al dettaglio di traffico telefonico internazionale;
 - *transfer charge* da altri servizi al dettaglio;

I Conti Economici di ciascuno dei servizi di raccolta e terminazione, e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi, devono riportare, inoltre, i ricavi generati dalla fornitura dei servizi ad altri operatori dando evidenza, nella tabella di dettaglio di

cui al successivo Art. 19, delle quantità fornite e dei prezzi unitari, risultanti dall'Offerta di Riferimento.

2. I Conti Economici di ciascuno dei servizi di raccolta e terminazione, e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi, devono, infine, evidenziare separatamente:
 - a. I Costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi suddivisi in:
 - ammortamenti;
 - personale;
 - costi esterni ed altri;
 - b. Il Costo del capitale
3. I Rendiconti del Capitale Impiegato di ciascuno dei servizi di raccolta e terminazione, e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi, elencati all'Art. 10 comma 4, evidenziano separatamente:
 - a. Il Capitale totale Impiegato per la produzione dei servizi suddiviso in:
 - attività correnti;
 - attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti);
 - passività correnti;
 - passività non correnti.

Art. 17

Condizioni attuative dell'obbligo di controllo dei prezzi

1. A partire dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, Telecom Italia applica i seguenti prezzi *flat* per i servizi di raccolta e terminazione:
 - a. servizio di raccolta/terminazione SGU: 0,302 centesimi di Euro al minuto;
 - b. servizio di raccolta/terminazione doppio SGU distrettuale (SGD): 0,500 centesimi di Euro al minuto;
 - c. servizio di raccolta/terminazione SGT distrettuale: 0,570 centesimi di Euro al minuto.
2. Per gli anni 2011 e 2012, i prezzi dei servizi di terminazione di cui al comma precedente risulteranno dall'applicazione di un modello *Bottom-Up* per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC), definito con apposito procedimento dell'Autorità.
3. I servizi di raccolta e terminazione in tecnologia a commutazione di pacchetto sono offerti a condizioni economiche non superiori a quelle dei servizi in tecnologia PSTN per livelli di interconnessione equivalenti, sulla base dei costi sostenuti.
4. La prestazione di configurazione degli autocommutatori è fornita a titolo non oneroso, fatte salve le configurazioni dei codici di CS, *customer care* e accesso da remoto a Rete Privata Virtuale, sottoposte al meccanismo di orientamento al costo.

5. Telecom Italia, nei contratti di interconnessione inversa, provvede a proprie spese alle infrastrutture trasmissive (inclusi eventuali raccordi di centrale) impiegate per terminare il proprio traffico sugli apparati degli altri operatori.

Art. 18

Condizioni attuative degli obblighi di contabilità dei costi

1. I costi unitari di ciascun servizio di raccolta e terminazione, e relativi servizi accessori ed aggiuntivi, forniti internamente ed esternamente, sono ottenuti a partire dai costi unitari dei centri di costo/attività elementari necessari alla fornitura del servizio sulla base di opportuni fattori di utilizzo.
2. Per ciascun centro di costo/attività elementare riportato nei prospetti di dettaglio, Telecom Italia evidenzia le attività immobilizzate ad esso relative, la vita utile, il valore iniziale e la base di costo. A tal fine, Telecom Italia compila la corrispondente tabella dell'allegato B1.
3. Per ciascun centro di costo/attività elementare riportato nei prospetti di dettaglio, Telecom Italia evidenzia i costi unitari ad esso relativi ed i criteri di di ribaltamento di detti costi unitari sui prezzi dei servizi di raccolta e terminazione, secondo il formato della corrispondente tabella dell'allegato B1.
4. Ai fini del calcolo del costo unitario, Telecom Italia riporta, per ogni, servizio, le quantità vendute ed i fattori di utilizzo di ciascuno dei singoli centri di costo/attività elementari.

Art. 19

Obblighi di contabilità dei costi – Disposizioni comuni

1. Le scritture contabili di cui all'art. 11, inviate annualmente all'Autorità, includono una relazione che documenta il perimetro impiantistico/contabile delle attività dedicate ai servizi di inoltro e transito distrettuale. La relazione documenta e motiva eventuali variazioni del perimetro impiantistico/contabile rispetto all'anno precedente, dando evidenza delle implicazioni che le avvenute variazioni sortiscono sui servizi ed è oggetto di verifica da parte del revisore.
2. Ai fini della corretta valorizzazione dei *transfer charge* al prezzo, Telecom Italia, entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, presenta all'Autorità un prospetto di confronto tra i prezzi di fornitura agli altri operatori dei servizi elencati all' Art. 10 comma 4 presenti nell'Offerta di Riferimento e gli equivalenti prezzi dei servizi forniti internamente, illustrando eventuali differenze derivanti dalla necessità di utilizzare funzionalità di rete e/o coefficienti di utilizzo delle stesse differenti per la fornitura esterna e per la fornitura interna. Nel medesimo prospetto di dettaglio, Telecom Italia espone le quantità prodotte di ciascun servizio, fornito esternamente ed internamente, nonché i costi ad essi pertinenti.

3. I prospetti di dettaglio documentano la formazione dei costi unitari di ciascun servizio di raccolta e terminazione, e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi.
4. Fatti salvi i casi espressamente indicati dall’Autorità, l’attribuzione dei costi pertinenti ai diversi servizi avviene nel rispetto del principio di causalità, in base al quale ad ogni servizio sono allocati i costi sostenuti, direttamente o indirettamente, per la sua produzione. Successivamente sono allocati a ciascun servizio i costi di commercializzazione ed i costi comuni.
5. I prospetti di dettaglio individuano i centri di costo/attività elementari necessari alla fornitura dei servizi sulla base della catena impiantistica sottostante. Per ciascun centro di costo/attività elementare, i prospetti di dettaglio evidenziano:
 - i) i costi operativi (ammortamenti, personale e costi esterni);
 - ii) il capitale impiegato;
 - iii) le quantità di prestazioni erogate nell’anno.
6. Per ciascun centro di costo/attività elementare Telecom Italia evidenzia i costi storici e gli aggiustamenti CCA separatamente per gli ammortamenti e per il capitale impiegato. Per ciascun centro di costo/attività elementare, Telecom Italia evidenzia separatamente i costi operativi da trasferimento interno (*transfer charge*) ove presenti.
7. Per i centri di costo/attività elementari riconducibili alla fornitura di servizi il cui prezzo è fissato con modalità differenti, i prospetti di dettaglio riportano le diverse unità di misura e le relative quantità impiegate nell’erogazione di ciascun servizio.
8. Per ciascun servizio, il costo unitario è calcolato a partire dai costi unitari dei centri di costo/attività elementari di cui ai commi precedenti imputati attraverso coefficienti di utilizzo che tengano conto dell’impiego della risorsa da parte di ciascun servizio. Le note di commento ai prospetti documentano tale processo motivando la scelta dei coefficienti di utilizzo impiegati ed il metodo di calcolo degli stessi.
9. I prospetti di dettaglio riportano il costo operativo totale ed il capitale impiegato per le attività di commercializzazione e gestione all’ingrosso di tutti i servizi regolati e non regolati (c.d. costi di “gestione operatori”). I prospetti di dettaglio riportano, altresì, i costi ed il capitale impiegato relativi ai sistemi informativi ed al personale di rete incaricato della gestione degli ordinativi per le divisioni interne di Telecom Italia (c.d. costi di “gestione interna”) per tutti i servizi regolati e non regolati. Sono esclusi da tali costi i costi di commercializzazione al dettaglio di Telecom Italia.
10. Il recupero dei costi di “gestione operatori” e di quelli di “gestione interna” avviene attraverso l’applicazione di un *mark up* medio ottenuto come rapporto tra la somma dei costi di “gestione operatori” e di “gestione interna” ed il valore totale dei servizi ceduti internamente ed esternamente, regolati e non regolati, di cui sopra. Il calcolo del *mark up* è descritto in una tabella separata dei prospetti di dettaglio.

11. I prospetti di dettaglio forniscono evidenza del criterio utilizzato per il recupero dei costi comuni e dell'incidenza di tali costi sul costo totale di ciascun servizio

Capo 4

OBBLIGHI IN CAPO AGLI OPERATORI ALTERNATIVI DI RETE FISSA QUALI AVENTI SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO NEL MERCATO DELLA TERMINAZIONE

Art. 20

Obblighi in capo agli operatori alterativi notificati

1. Ai sensi del Codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, sono imposti agli operatori alternativi di cui all'Art. 3, comma 2, in qualità di operatori aventi significativo potere di mercato nei mercati rilevanti di cui all'Art. 2, comma 1, lettera *ii*), gli obblighi di cui al presente Capo.

Art. 21

Obbligo in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, gli operatori notificati Brennercom S.p.A., BT Italia S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Fly Net S.p.A., Infracom Italia S.p.A. (ex Multilink), Metropol Access Italia S.p.A, Oritel S.p.A. (ex Tele2), Orange Business Italy S.p.A., Satcom S.p.A., TEX97 S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Uno Communications S.p.A., Vodafone Omnitel N.V, Welcome S.p.A., Wind S.p.A., sono soggetti all'obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura dei servizi di terminazione sulla propria rete e dei relativi servizi accessori e aggiuntivi.
2. Gli operatori di cui al comma precedente hanno l'obbligo di concedere accesso alle porte di interconnessione, consentire la co-ubicazione degli apparati terminali di trasmissione nei propri siti e l'accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie rispondenti agli standard per garantire l'interoperabilità dei servizi di interconnessione di terminazione.

Art. 22

Obbligo di trasparenza

1. Ai sensi dell'art. 46 del Codice, gli operatori alternativi notificati di cui all'Art. 3, comma 2 sono soggetti all'obbligo di trasparenza nella fornitura dei servizi di cui all'Art. 21, con riferimento in particolare alla formulazione dei prezzi del servizio di terminazione su rete fissa.
2. Ciascun operatore notificato comunica all'Autorità ed agli altri operatori con cui ha sottoscritto contratti di interconnessione le condizioni di offerta dei propri servizi di terminazione dando evidenza degli aspetti tecnici ed economici.

3. Gli operatori notificati comunicano all'Autorità i nuovi contratti relativi alla terminazione di telefonia vocale su rete fissa entro 30 giorni dalla data di stipula degli stessi.
4. Salvo diverso avviso da parte dell'Autorità, le variazioni dei prezzi di terminazione sono comunicate a tutti gli operatori interconnessi ed all'Autorità con un preavviso di 30 giorni rispetto all'entrata in vigore.
5. Ciascun operatore notificato fornisce, a seguito della richiesta da parte degli operatori terzi, il database dei propri numeri geografici attivi (portati e/o attivati), secondo le modalità definite dalla normativa dalle delibere 27/08/CIR e 41/09/CIR come modificate ed integrate dai procedimenti inerenti la realizzazione del *data base* dei numeri portati.
6. Ciascun operatore notificato, in qualità di *Donor*, è soggetto agli obblighi in materia di portabilità del numero, ivi inclusi gli obblighi relativi al reinstradamento delle chiamate, di cui alle delibere nn. 27/08/CIR, 41/09/CIR e successive modificazioni.

Art. 23

Obbligo di non discriminazione

1. Ai sensi dell'art. 47 del Codice, gli operatori di cui all'Art. 21 comma 1 sono soggetti all'obbligo di non discriminazione e praticano condizioni equivalenti per servizi equivalenti, con specifico riferimento all'offerta dei servizi all'ingrosso di terminazione.

Art. 24

Obbligo di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, gli operatori di cui all'Art. 21 comma 1 sono soggetti all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi di terminazione su rete fissa.
2. Il prezzo del servizio di terminazione è fissato dai suddetti operatori sulla base di criteri di equità e ragionevolezza.
3. Gli operatori Brennercom S.p.A., Fly Net S.p.A., TEX97 S.p.A, Satcom S.p.A., Uno Communications S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V per i servizi di terminazione su rete fissa, sono soggetti, fino al 31 dicembre 2010, ai vincoli di prezzo massimo definiti dalla delibera n. 251/08/CONS e più precisamente ai valori del *glide path* indicati per la categoria "Altri Operatori".
4. Gli operatori BT Italia S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Eutelia S.p.A., Orange Business Italy S.p.A., Fastweb S.p.A., Metropol Access Italia S.p.A., Infracom Italia S.p.A., Tele2 S.p.A., Tiscali S.p.A., Welcome S.p.A. e Wind S.p.A. sono soggetti ai vincoli di prezzo massimo definiti dalla delibera n. 251/08/CONS, fino al 31 dicembre 2010.

5. Per gli anni 2011 e 2012, i prezzi dei servizi di terminazione forniti dagli operatori di cui ai commi 3 e 4 risulteranno dall'applicazione di un modello *Bottom-Up* per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC), definito con apposito procedimento dell'Autorità.

Capo 5

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25

Disposizioni finali

1. L'Autorità, con l'ausilio di un soggetto indipendente di comprovata esperienza, provvede – con apposito procedimento – a definire un modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo *bottom-up* per il calcolo del valore dei prezzi dei servizi di terminazione per gli operatori di rete fissa notificati nei mercati della terminazione per il biennio 2011-2012.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente delibera, e di inottemperanza ai relativi ordini o diffide, l'Autorità applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche in merito alle violazioni di disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato.